



**ANALISI DELLE POLITICHE DI GESTIONE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO: LE BUONE PRATICHE DEGLI ENTI
ADERENTI ALLA "RETE EUROPEA" R.E.C.E.P.**

Dr.ssa Francesca La Greca

Tutor: Arch. Patrizia Franchini

Co tutor: Dr.ssa Stefanina Viti

Data

Firma Stagista

Firma Tutor

Firma Responsabile Servizio

ABSTRACT

Nell'attuale dibattito il paesaggio sta assumendo sempre più importanza e significato.

Una profonda innovazione culturale, quale la Convenzione Europea del Paesaggio, lo ha infatti connotato di una interpretazione completamente nuova rispetto al passato: il paesaggio è un bene da salvaguardare nella sua interezza in quanto espressione delle trasformazioni ecologico-sociali avvenute su di un territorio.

La ricerca qui presentata vuole essere un'analisi delle politiche di gestione sostenibile, attuate dagli Enti Locali a varie scale, che mirino ad individuare, caratterizzare e valutare i paesaggi allo scopo di salvaguardarne e promuoverne la qualità ed il valore paesaggistico.

Per governare le trasformazioni dei paesaggi, è ormai condizione imprescindibile formulare strategie di tutela, gestione e pianificazione improntate sui principi della sostenibilità e sulla base di buone pratiche di pianificazione paesaggistica.

PREFAZIONE

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), sottoscritta a Firenze il 20 ottobre del 2000 e ratificata nel 2006, rappresenta un documento di importanza cruciale per le politiche europee in materia di ambiente, territorio e paesaggio, e costituisce una vera e propria svolta nel panorama culturale e legislativo europeo creando i presupposti per l'avvio di una nuova stagione di pianificazione e programmazione territoriale in grado di assicurare la tutela e la valorizzazione sostenibile del territorio.

Molte sono le novità che la Convenzione ha apportato e che hanno comportato sostanziali modifiche nell'approccio culturale verso i temi del paesaggio e nella legislazione nazionale.

La Convenzione, infatti, riscrive il concetto di paesaggio, facendolo coincidere con quello dell'intero territorio e legandolo indissolubilmente oltre che al territorio, all'apporto percettivo/progettuale fornito dalle popolazioni; include, a fianco del paesaggio tradizionale, anche quelle parti del territorio che, come le aree degradate e della vita quotidiana, sono state sinora espunte dalla tutela ambientale; introduce il principio di integrazione tra le varie politiche afferenti il territorio; supera la dicotomia classica tra la tutela del paesaggio e la disciplina urbanistica; pone in discussione il paradigma della ripartizione delle competenze normative ed amministrative; valorizza la partecipazione sociale nel processo di individuazione dei beni oggetto di protezione e introduce per la prima volta nel panorama giuridico, a fianco del concetto di conservazione, quello di trasformazione e gestione del paesaggio. Le "Comunità" quindi diventano i soggetti primari nell'evoluzione del Paesaggio non solo per gli aspetti relativi alla qualità dell'habitat, ma anche per i risvolti economici e sociali. Per questo è fondamentale l'azione di coinvolgimento della società civile, di soggetti pubblici e privati che possano proporre azioni prioritarie di intervento e individuazione di buone pratiche.

Poiché è largamente riconosciuta l'utilità della diffusione e la condivisione delle buone pratiche ambientali per il perseguimento di una sostenibilità intesa come equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo economico, questa tesina che si pone l'obiettivo di fornire una dettagliata panoramica sulla situazione di tutela del paesaggio all'interno degli enti locali italiani si conclude portando alcuni buoni esempi, anche in riferimento alla survey sulla Convenzione Europea del Paesaggio pubblicata sul sito della banca dati GELSO (**G**Estione **L**ocale per la **S**Ostenibilità ambientale <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/gelso>) di ISPRA.

INDICE

<i>Abstract</i>	<i>II</i>
<i>Prefazione</i>	<i>III</i>
<i>1. Introduzione</i>	<i>1</i>
<i>2. Metodologia</i>	<i>2</i>
<i>Parte I</i>	<i>3</i>
<i>3. Inquadramento generale della tematica del Paesaggio e della sua tutela</i>	<i>3</i>
<i>4. Approfondimento in merito alla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)</i>	<i>6</i>
4.1 Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo	<i>8</i>
4.2 Obiettivi e struttura della Convenzione Europea del Paesaggio	<i>10</i>
<i>Parte II</i>	<i>14</i>
<i>5. Inquadramento delle competenze degli enti locali italiani rispetto alla tematica del paesaggio</i>	<i>14</i>
5.1 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Le innovazioni rispetto alla normativa previgente e la disciplina transitoria	<i>18</i>
5.2 L'Accordo Stato – Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio. 22	
5.3 Analisi degli indirizzi di governance del territorio, in funzione del rapporto di equivalenza tra paesaggio e territorio innescata dalla Convenzione.....	<i>24</i>
5.4 Le politiche e gli strumenti di attuazione dei soggetti aderenti alla RECEP in Italia 28	
5.5 Pianificazione paesaggistica nelle regioni non appartenenti alla RECEP.....	<i>59</i>
5.6 Uniscape	<i>67</i>
<i>Parte III</i>	<i>70</i>
<i>6. Pianificazione paesaggistica e buone pratiche per il paesaggio nelle regioni italiane: analisi di alcuni casi studio</i>	<i>70</i>
6.1 Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Emilia Romagna.....	<i>74</i>
6.2 Il Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio	<i>77</i>
6.3 Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia	<i>79</i>

6.4	Il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Toscana.....	82
6.5	Il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte	84
6.6	Alcuni esempi di buone pratiche per il paesaggio.....	89
	<i>Bibliografia</i>	<i>98</i>
	<i>Sitografia.....</i>	<i>100</i>
	<i>Atti e normativa</i>	<i>101</i>

1. INTRODUZIONE

La ricerca qui sotto riportata è suddivisa in tre principali sezioni. Una prima parte finalizzata alla conoscenza della Convenzione Europea del Paesaggio, delle sue matrici politico-culturali e degli itinerari applicativi in relazione con il quadro normativo comunitario e nazionale.

La seconda parte di lavoro è stata dedicata ad una ricognizione dettagliata di quelle che sono le competenze degli enti locali italiani in materia di paesaggio, che rappresentano la traduzione dei principi della Convenzione in decisioni pubbliche sul piano nazionale e locale.

Nell'ultima parte si è invece cercato di riportare, per alcune regioni italiane, i diversi approcci adottati nella pianificazione del territorio a scala di paesaggio. A completamento di tale quadro di analisi sono stati riportati alcuni esempi di *buone pratiche* quali esperienze di partecipazione e coinvolgimento delle comunità locali nella pianificazione, programmazione e progettazione dei paesaggi, raccolte secondo la scheda di rilevamento utilizzata nell'ambito del progetto GELSO per catalogare le buone pratiche.

2. METODOLOGIA

Finalità ultima di questa ricerca era quella di fornire una dettagliata panoramica della situazione di tutela del paesaggio all'interno degli enti locali italiani.

Per questo motivo, fatta una prima introduzione sulla tutela del paesaggio, si è passata ad una minuziosa esemplificazione per tutte le regioni italiane e per i membri appartenenti alla Rete europea di enti locali e regionali per l'applicazione della Convenzione di piani e programmi, normativa vigente e osservatori messi in atto con la finalità della tutela e valorizzazione paesaggistica.

Questa panoramica è stata fatta attraverso delle tabelle esemplificative in modo da facilitare la lettura e la selezione di informazioni utili per chi ne usufruirà.

Infine per completare il quadro e fornire un ulteriore approfondimento si è deciso di approfondire il lavoro di cinque regioni italiane: Emilia-Romagna, Lazio; Lombardia, Piemonte e Toscana, analizzando i loro Piani Paesaggistici, in itinere o già approvati. Ultimo step di lavoro è stato quello di desumere da tutta la documentazione raccolta, quali piani o programmi potessero rientrare all'interno dell'etichetta di buone pratiche ed essere schedati in quanto tali.

PARTE I

3. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA TEMATICA DEL PAESAGGIO E DELLA SUA TUTELA

Se cerchiamo una definizione del concetto di paesaggio ci troviamo di fronte ad una molteplicità di definizioni; alcune danno più importanza al lato storico, altre al lato ambientale, o sociale oppure all'emozione.

Sono tutte definizioni importanti perché ognuna rivela un aspetto significativo del paesaggio e tra di esse riportiamo:

“Il paesaggio è una bellezza naturale, un panorama suggestivo e anche il luogo della nostra vita di tutti i giorni, è il prodotto della natura ovvero un “ponte” che l'uomo continua a costruire tra passato e futuro”¹.

“Il paesaggio è il luogo della memoria e della nostalgia e allo stesso tempo l'ambiente reale della nostra esistenza e il fondamento della nostra speranza”.

“Il paesaggio è qualcosa che riguarda il nostro io, le nostre percezioni soggettive, la nostra “casa” ed è comunque un patrimonio comune che possiamo percepire, apprezzare e studiare come qualcosa che ci riguarda tutti”.

“Il paesaggio è il territorio come tutti noi lo percepiamo, allo stesso tempo è costituito dal risultato delle sue azioni e di quelle della natura, perciò si può dire che è l'interfaccia fra il fare e il vedere quello che si fa. In questo senso il territorio è ciò che risulta da indagini, ricerche e informazioni mentre il paesaggio risulta dalla percezione”².

In sintonia con il concetto di paesaggio espresso nella Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), l'architetto paesaggista Lucine Kroll ci dice che *“tutto è paesaggio (...) ogni paesaggio è una forma di civilizzazione, un'unione di naturale e di culturale, nello stesso tempo volontario e spontaneo, ordinato e caotico, caldo e freddo, sapiente e banale”*. Noi viviamo immersi nei paesaggi, siano essi di alta qualità estetica, siano essi anonimi o degradati, siano essi normali, quotidiani senza niente di particolare.

Proprio perché così diffuso e citato, il termine “paesaggio” risulta sempre più difficilmente definibile in maniera univoca.

¹ Riccardo Priore, Consiglio d'Europa, Direttore RECEP-ENELC.

² Eugenio Turri, fu professore al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Urbanistica.

Il concetto di paesaggio è stato oggetto, per la pluralità di significati insiti, di analisi da parte di numerose discipline, ma, storicamente la geografia è la prima che ha introdotto il tema nel dibattito scientifico.

Durante il Congresso Geografico Internazionale di Amsterdam del 1938 la definizione di paesaggio emersa fu: “il paesaggio è un’entità fisionomica ed estetica, comprendente tutte le relazioni genetiche, dinamiche e funzionali con cui i componenti di ogni parte della superficie terrestre sono congiunti”. Da questa definizione emerge una duplice aggettivazione del paesaggio: da una parte il paesaggio è una realtà oggettiva, visibile e osservabile, dall’altra parte la sua contemplazione parte da una componente soggettiva di valutazione.

La storia del dibattito sul paesaggio si muove all’interno delle due direttrici emerse dal congresso: il rapporto tra oggettività e soggettività nell’osservazione e nell’analisi del paesaggio e la componente dinamico-relazionale dello stesso.

Nel 1947 il geografo Renato Biasutti tenta una zonizzazione della superficie terrestre servendosi del concetto di paesaggio come paradigma analitico. “Il paesaggio geografico è una sintesi astratta dei fenomeni fisici visibili, in quanto tende a rilevare da essi gli elementi o caratteri che presentano le più frequenti ripetizioni sopra uno spazio più o meno grande, superiore, in ogni caso, a quello compreso da un solo orizzonte.” Egli distingue due approcci per l’analisi del paesaggio: “Il paesaggio sensibile è costituito da un numero grandissimo di elementi e difficilmente si ripresenta integralmente in punti diversi della superficie emersa, o questo può avvenire soltanto se la visibilità è oltremodo limitata (per es., il paesaggio nell’interno della foresta boreale o nel profondo di una gola di erosione fluviale) oppure se il paesaggio è eccezionalmente uniforme (pianure steppiche, superfici nivali o glaciali). Il paesaggio geografico deve essere, al contrario, costituito da un piccolo numero di elementi caratteristici (o, forse, da pochi gruppi di elementi): in tal modo è resa possibile la sua descrizione sintetica e può essere anche tentata l’identificazione e la comparazione delle forme principali del paesaggio terrestre”.

Nel 1963 Sestini amplia i concetti proposti da Biasutti introducendo il paesaggio antropogeografico come forma di equilibrio tra l’azione di forze diverse. Con Sestini si ha un primo tentativo di visione globale del paesaggio visto come la “complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati fra loro da mutui rapporti funzionali, oltre che dalla posizione, sì da costituire una unità organica”.

Negli anni ’60 Gambi e Sereni introducono la dimensione storica del paesaggio, soprattutto nell’ambito del paesaggio rurale. Sereni introduce il concetto di inerzia nello studio del

paesaggio, come riconoscimento dei segni che permangono ad opera della stratificazione delle azioni di adattamento fra coltivazioni e ambiente³.

Infine negli ultimi anni si sviluppa l'approccio teorico dell'ecologia del paesaggio. A tale proposito nel 1993 Finche definisce il paesaggio come "sistema di ecosistemi" in cui vengono ad integrarsi gli eventi della natura e le azioni della cultura umana.

La landscape ecology ha tentato con le sue ultime evoluzioni una riconnessione dei concetti naturalistici con quelli storici e geografici. Farina a tale proposito propone il concetto di "paesaggio culturale", "definito come un'area in cui i processi naturali e quelli umani da lungo tempo sono in un rapporto simbiotico".

Le più recenti teorie geografiche ed ecologiche, prendendo spunto dalla fotografia aerea che ha permesso di evidenziare legami e relazioni non percepibili alla scala umana, hanno tentato infine di conferire oggettività al paesaggio.

Le tematiche di studio relative al paesaggio hanno avuto un'ampia e multiforme evoluzione. La tutela e la valorizzazione delle emergenze e delle peculiarità paesaggistiche sono elementi determinanti di una politica del paesaggio; una politica moderna del paesaggio deve ampliare il proprio raggio d'azione ed abbracciare il concetto di tutela attiva, valorizzazione e promozione del paesaggio.

Tutelare il paesaggio significa riconoscere a tale ambito un insieme di valenze culturali, ambientali, sociali, economiche ed urbanistiche che armonicamente devono essere salvaguardate e tutelate attraverso metodologie di intervento multidisciplinari.

³ Iacopo Bernetti, Professore Straordinario all'Università Firenze, Facoltà di Agraria.

4. APPROFONDIMENTO IN MERITO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (CEP)

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita dell'importanza del concetto di paesaggio; molti Stati hanno pertanto creato delle "leggi" specifiche affinché le società acquistino maggiore consapevolezza della sua importanza e del suo significato.

Gli anni novanta segnano, dal punto di vista legislativo, una nuova identificazione del paesaggio con l'ambiente ed una sua autonomia concettuale.

Passaggio emblematico a tale proposito è stato la ratifica della CEP. Ma prima di analizzarla nel dettaglio, soffermiamoci a riflettere su che cosa sia una convenzione nel diritto.

In generale una convenzione è un accordo che viene fatto fra due o più persone o enti o aziende o Stati per regolare questioni di interesse comune. Si può chiamare anche patto o accordo e non deve essere necessariamente scritta. La scrittura serve per documentare meglio i termini dell'accordo e soprattutto per evitare problemi o contestazioni nel futuro. Una convenzione è quindi un patto tra alcuni Stati che, su alcuni argomenti o problematiche, decidono di seguire una politica comune, di comportarsi, cioè, nello stesso modo.

Questo significa che una convenzione non ha di per sé il valore di una legge, ma che tutti gli Stati che l'hanno approvata si impegnano a fare leggi ispirandosi ai suoi principi. Naturalmente anche un argomento importante come il "paesaggio", ne ha una: la Convenzione Europea del Paesaggio, successivamente detta CEP. L'idea di creare una Convenzione sul paesaggio è nata all'interno del Consiglio d'Europa, una grande Organizzazione internazionale che ha sede a Strasburgo, in Francia, e di cui fanno parte ben 47 stati, tra cui l'Italia. A questa convenzione possono aderire anche Nazioni europee che non appartengono alla Comunità Europea (UE).

Le convenzioni stipulate dal Consiglio d'Europa sono trattati internazionali che stabiliscono tra gli stati che le firmano degli obblighi che si dovranno riflettere sulle loro legislazioni e politiche.

Gli Stati che firmano una convenzione si impegnano a discuterne all'interno del loro governo e a creare delle leggi che seguano i dettami di tale documento.

Alcune convenzioni sono di interesse globale, mentre altre hanno scopi più locali. Sia le Convenzioni che gli Accordi europei (ossia scritti e discussi dal Consiglio d'Europa) devono essere approvati dal Comitato dei Ministri, che è un organo del Consiglio. Le Convenzioni diventano legge, però, solo al momento in cui gli stati le firmano e le

ratificano . Come spiegato poco sopra gli Stati che firmano e ratificano una Convenzione si impegnano a sostenere i principi in essa contenuti nel contesto del loro ordinamento legale e politico. Il Consiglio d'Europa non ha poteri legali sui propri membri. L'efficacia delle convenzioni dipende esclusivamente dagli stati e dai processi di *decision making* basati sul consenso, ovvero sul fatto che ci sia un accordo comune.

Tutto ciò premesso, lo Schema di sviluppo dello spazio europeo (1999) e la Convenzione europea del paesaggio (2000) sono i due principali documenti che hanno portato ad una nuova concezione di Paesaggio condivisa in ambito europeo. Questi documenti rappresentano infatti due passaggi fondamentali nella definizione dei comuni obiettivi relativi alle politiche territoriali degli Stati membri.

4.1 Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo⁴

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) costituisce un quadro di orientamento politico finalizzato a migliorare la cooperazione tra le politiche comunitarie settoriali che hanno un impatto significativo sul territorio.

La sua elaborazione prende piede dalla constatazione che l'azione degli Stati membri si integri meglio se è basata su obiettivi di sviluppo territoriale definiti in comune.

Lo SSSE si suddivide in due parti:

- il contributo della politica di sviluppo del territorio in quanto nuova dimensione della politica europea;
- le tendenze, le prospettive e le sfide del territorio dell'Unione.

L'obiettivo principale dello SSSE è il rafforzamento della coesione economica e sociale dell'UE non solo in virtù di uno sviluppo economico rispettoso dell'ambiente, ma anche grazie a uno sviluppo spaziale equilibrato.

Gli obiettivi delineati dallo SSSE comprendono il perseguimento di un modello di sviluppo policentrico dello spazio al fine di favorire la creazione di più zone di integrazione economica mondiale e la promozione di un sistema equilibrato di regioni metropolitane e di grappoli di città; la promozione di strategie integrate di sviluppo urbano all'interno degli Stati membri che inglobano gli spazi rurali adiacenti; il rafforzamento della cooperazione tematica (trasporti locali, legami tra università e centri di ricerca, gestione del patrimonio culturale, integrazione dei nuovi migranti) nell'ambito di reti transfrontaliere e transnazionali che coinvolgono i paesi del Nord Europa, dell'Europa dell'Est e del bacino del Mediterraneo.

Per permettere uno sviluppo sostenibile, le strategie integrate di sviluppo delle città e delle regioni urbane devono cogliere alcune sfide di rilievo: rafforzare il ruolo strategico delle regioni metropolitane e delle "città porta" che danno accesso al territorio dell'Unione (grandi porti, aeroporti intercontinentali, centri culturali di fama mondiale, città in cui hanno sede fiere ed esposizioni internazionali), riservando una particolare attenzione alle regioni periferiche; controllare l'espansione delle città ispirandosi al principio di "città compatta" (città dalle brevi distanze), in particolare nelle regioni costiere; migliorare la base economica sfruttando le potenzialità peculiari del territorio e insediandovi attività innovative, diversificate e creatrici di occupazione; favorire la plurifunzionalità e la

⁴ <http://europa.eu/legislation>.

pluralità dei gruppi sociali, soprattutto nelle metropoli, per lottare contro l'esclusione sociale di parte della popolazione, ristrutturare e valorizzare i quartieri in crisi e riurbanizzare i siti industriali dismessi; gestire con intelligenza risorse come l'acqua, il suolo, l'energia e i rifiuti, salvaguardare la natura e il patrimonio culturale, ampliare gli spazi naturali; migliorare l'accessibilità di tali zone grazie a mezzi di trasporto efficaci e non inquinanti.

Lo SSSE si basa sull'idea che la crescita economica e la convergenza di certi indicatori economici non siano sufficienti per conseguire l'obiettivo della coesione economica e sociale. Per rimediare alle disparità constatate è dunque auspicabile un intervento concertato in materia di sviluppo territoriale in grado di mediare tra i seguenti aspetti: un'integrazione economica in costante progressione, l'importanza crescente del ruolo delle collettività locali e regionali, il prossimo allargamento dell'Unione europea verso l'Europa Centrale e Orientale e l'evoluzione delle relazioni tra i Quindici e i loro vicini.

Anche se lo SSSE non è un documento vincolante, gli Stati membri auspicano che produca risultati nel lungo periodo. La cooperazione auspicata ai diversi livelli, tra quanti sono coinvolti in prima persona nell'assetto del territorio, permetterà di evitare contraddizioni o il reciproco annullamento delle azioni intraprese.

4.2 Obiettivi e struttura della Convenzione Europea del Paesaggio

Il 19 luglio del 2000 il Comitato dei Ministri ha adottato il testo della Convenzione e ha fissato al 20 ottobre 2000 la data di apertura alla firma.

All'interno della Convenzione Europea del Paesaggio si individua una sua definizione:

esso “designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”⁵ e i tre caratteri fondamentali su cui si basa il concetto di paesaggio:

- elemento dinamico all'interno dello spazio e del tempo,
- struttura relazionale e riferimento culturale,
- fenomeno partecipato.

La definizione tiene in considerazione il fatto che il paesaggio evolve con il tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani; al suo interno gli elementi naturali e culturali sono da considerarsi simultaneamente.

Facendo seguito ad essa, il paesaggio costituisce una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa; così definito diventa quindi oggetto di interventi progettuali mirati alla salvaguardia attiva ed alla sua trasformazione condivisa.

Nel momento in cui si affronta la tematica “tutela del paesaggio” si individuano tre fondamentali obiettivi perseguibili:

- conservare e valorizzare i suoi aspetti significativi e il suo valore;
- “accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancora meglio arricchire tale diversità, e tale qualità, invece di lasciarla andare in rovina”⁶;
- promuovere uno sviluppo sostenibile.

Tutelare non significa, pertanto, impedire ogni tipo di cambiamento; gli interventi di modellazione e trasformazione del paesaggio dovranno tuttavia conciliarsi con la conservazione della biodiversità e con il naturale dinamismo del paesaggio stesso.

L'obiettivo ultimo della CEP non è però la promozione di una indefinita partecipazione né di una generica crescita culturale della cittadinanza, ma resta quello della tutela del paesaggio europeo attraverso strumenti operativi di salvaguardia, pianificazione,

5 art. 1 comma a) della Convenzione Europea del Paesaggio

6 art. 1 comma 42) della “Relazione esplicativa della Convenzione europea del paesaggio” – Rapporto Bruntland, 1987

progettazione e gestione dello stesso, con particolare attenzione al livello locale e regionale.

Al fine dell'“integrazione della conservazione della natura con la valorizzazione efficace dei paesaggi marini e terrestri”, i motivi di interesse della CEP sono principalmente due:

- l'ampio significato che essa attribuisce al paesaggio in quanto non solo prodotto evolutivo dell'interazione fra fattori naturali e non, ma anche “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità (art. 5)”;
- l'affermazione esplicita che la tutela e la valorizzazione del paesaggio riguardano l'intero territorio, affermazione coerente con quel ribaltamento del campo d'attenzione, dalle aree o dai siti di protezione speciale al territorio intero.

Per raggiungere i risultati precedentemente descritti, la Convenzione pone l'accento sulla necessità di definire ed attuare una “politica del paesaggio” concepita come la matrice di azioni e misure concrete volte alla tutela del paesaggio stesso.

Questi interventi di salvaguardia attiva fanno riferimento a specifici obiettivi di qualità paesaggistica che le autorità devono definire, obiettivi di:

- salvaguardia, per preservare gli aspetti significativi del paesaggio,
- gestione, per governare in modo sostenibile le trasformazioni,
- pianificazione, per orientare l'evoluzione.

La CEP segna un momento di profondo cambiamento nella concezione degli aspetti paesaggistici nella politica europea⁷.

L'innovazione principale è stata quella di fondare il proprio dettato normativo sull'idea che il paesaggio rappresenti un “bene”, indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli. E' stato considerato una categoria concettuale, da riconoscere e proteggere giuridicamente come tale.

Scopo principale dell'azione di pianificazione è la sua conservazione del paesaggio come risorsa locale, assunto dovuto all'identificazione della popolazione con il proprio paesaggio; infatti, da un lato il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale, dall'altro si riconosce che costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e, se salvaguardato e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro.

⁷ Iacopo Bernetti, Professore Straordinario all'Università Firenze, Facoltà di Agraria.

Da questa premessa deriva l'estensione del significato di paesaggio a tutto il territorio e a tutti i tipi di paesaggi.

Sul piano pratico grazie alla Convenzione si è arrivati a comprendere ed accettare che tutto il territorio è paesaggio in quanto tale e quindi l'intero territorio europeo deve avere una valenza ed una rilevanza paesaggistica.

La Convenzione rappresenta un'occasione per tentare di avviare una stagione nuova in Europa per quanto riguarda il rapporto che esiste tra i cittadini e il territorio. Sia a livello pubblico che a livello privato occorre comprendere che il rispetto e la valorizzazione della qualità del paesaggio rappresenta un'occasione per una crescita sostenibile dei territori.

La Convenzione promuove infatti un ruolo attivo dei cittadini in rapporto alla percezione e alla valutazione dei paesaggi, quindi "la sensibilizzazione rappresenta una questione prioritaria tanto importante quanto necessaria affinché i cittadini partecipino al processo decisionale inerente alla dimensione paesaggistica del territorio nel quale vivono"⁸. L'estensione della portata dell'azione dei pubblici poteri in materia di paesaggio non significa che si debbano applicare le stesse misure e le stesse politiche.

Interventi mirati possono infatti permettere uno sviluppo socio-economico determinante dei territori interessati. Facendo riferimento al principio di sussidiarietà ed all'autonomia locale, la Convenzione mira, in tal senso, a far sì che la sua applicazione avvenga tenendo conto delle esigenze legate alla diversità che il paesaggio europeo esprime nelle variegate realtà locali che lo compongono.

La diversità e la qualità dei valori culturali e naturali legati ai paesaggi europei costituiscono un patrimonio comune degli Stati europei, elemento che li obbliga a definire insieme i mezzi atti a garantire in modo concertato la tutela di tali valori. Ma sono poi nello specifico i poteri locali ad essere istituzionalmente chiamati ad occuparsi di paesaggio nel rispetto dei principi fissati, a livello europeo, dalla Convenzione e, a livello nazionale, dalle politiche e dalle leggi dello Stato nel quadro della propria legislazione e regolamentazione territoriale.

Allo scopo di estendere questa coscienza paesaggistica a tutti gli enti e le comunità locali dei paesi interessati, la Convenzione obbliga formalmente gli Stati che la ratificano ad elaborare dei veri e propri programmi politici dedicati al paesaggio, che comprendano in primis attività di sensibilizzazione, formazione ed educazione, destinate a

⁸ Maguelonne Dejeant-Pons, Consiglio d'Europa. Capo Divisione Patrimonio Culturale, Paesaggio e Gestione Territorio.

responsabilizzare gli attori, pubblici e privati, che vivono ed agiscono nei paesaggi oggetto di considerazione.

In questa prospettiva è essenziale la presenza di una forte comunicazione inter-istituzionale tra le autorità centrali e le autorità territoriali competenti; allo scopo di facilitare tale comunicazione è stato il Congresso Europeo a proporre la creazione della Rete europea di enti locali e regionali per l'applicazione della Convenzione (RECEP).

Tale organismo, di cui tratteremo ampiamente nel quarto capitolo di questa relazione, ha lo scopo di motivare e sostenere, a livello politico e scientifico, le regioni e gli enti locali chiamati ad applicare a livello territoriale i principi della Convenzione.

Per contro, la Convenzione rimane un documento con uno scarso potere normativo sugli Stati membri, dal momento che non può prescrivere obblighi specifici (gli obblighi sono esclusivamente "formali") e non individua tempi e modi di applicazione degli obiettivi prefissati.

Sono al contempo previsti impegni che configurano un iter di pianificazione ben definito. Si parte da una fase meramente istituzionale, in cui gli Stati membri si impegnano a "riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; a stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi; ad avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche; ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio"⁹.

⁹ Iacopo Bernetti, Professore Straordinario all'Università Firenze, Facoltà di Agraria.

PARTE II

5. INQUADRAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI ITALIANI RISPETTO ALLA TEMATICA DEL PAESAGGIO

Obiettivo principale di questo capitolo vuole essere quello di analizzare le competenze degli enti locali italiani in tema di paesaggio prima e dopo la sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio.

In Italia la Convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 2006 con la legge n. 14 del 9 gennaio di quell'anno.

Nel 1948, con l'articolo 9 della Costituzione viene segnato un primato a livello europeo: "la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione".

L'aver incluso la tutela del paesaggio tra i Principi Fondamentali della Repubblica comporta l'assunzione di questo compito tra quelli primari attribuiti alla collettività, che comporta la prevalenza dell'interesse alla tutela di questo valore rispetto ad altri, come ad esempio quelli economici.

Inoltre, con questo articolo della Costituzione il concetto di paesaggio viene ampliato fino a comprendere valori non solamente estetici e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione diventano un valore fondamentale dello Stato.

Cerchiamo però adesso di ripercorrere a grandi linee l'iter legislativo nazionale che dal 1939 ad oggi si è occupato di tutela del paesaggio.

Il principale testo normativo a livello nazionale sul quale trova fondamento la tutela paesaggistico-ambientale è il D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge n. 352 dell'8 ottobre", che però si è limitato a riunire le varie discipline contenute in atti normativi differenti e già esistenti.

Vige inoltre il seguente regolamento applicativo:

Regolamento n. 1357 del 03/06/1940 per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Il D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999 raccoglie e coordina in un unico testo le prescrizioni normative già contenute nelle seguenti leggi:

- Legge n. 1497 del 29/06/1939 “Protezione delle bellezze naturali”, dove giardini, parchi e panorami di valore estetico vengono protetti sotto l’occhio del regio sovrintendente;
- Legge n. 431 del 08/08/1985 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 312 del 27/06/1985, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale” (legge Galasso) che affianca e integra la Legge 1497/39 senza sostituirsi ad essa.

Dalla ex Legge 1497/39 emergeva una concezione del paesaggio basata sui criteri riassunti qui di seguito:

- percettivi: in quanto il paesaggio è strettamente intercorrelato con il dato visuale, con l’aspetto del territorio;
- estetico culturali: si parla infatti di “bellezze”, distinguendo tra bellezze individue (tutelate per la loro eccezionalità e la loro non comune qualità estetica) e bellezze d’insieme, intendendo con queste ultime il comporsi e il configurarsi dei singoli elementi in forme che caratterizzano il paesaggio e sono rappresentative dell’identità di una comunità.
- I principi su cui si basava scaturivano dall’individuazione del luogo e dall’apposizione del vincolo. Ne derivava quindi che il paesaggio non era tutelato come contesto territoriale ma solo come frammento puntuale ritenuto di rilevante importanza.

L’assoggettamento del bene al vincolo richiede un provvedimento di individuazione. Questa concezione è stata integrata ed ampliata con la promulgazione della legge Galasso che ha introdotto diversi aspetti innovativi:

- la tutela è estesa ad intere categorie “geografico-morfologiche” a contenuto prevalentemente naturalistico (ad eccezione degli usi civici e delle zone archeologiche): viene così ad estendersi notevolmente il campo d’azione della tutela, che non interessa esclusivamente ambiti circoscritti e mirati, bensì le linee fisionomiche del paesaggio stesso;
- muta il significato che si attribuisce alla tutela: essa assume un valore dinamico e gestionale, indicando quale strumento principale la pianificazione paesaggistica;
- l’assoggettamento del bene al vincolo di tutela avviene direttamente in forza di legge e non richiede alcun provvedimento di individuazione come in precedenza.

Altri riferimenti normativi a livello nazionale sono:

- D.P.R. n. 805 del 03/12/1975 “Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali”;

- D.Lgs. n. 368 del 20/10/1998 – Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della Legge n. 59 del 15/03/1997;
- D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della Legge n. 352 dell’8 ottobre;
- D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Il Codice abroga il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e il Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico (D.P.R. n. 283 del 2000); il documento in analisi recepisce la definizione di paesaggio e alcuni dei principi ispiratori dell’attività di tutela presenti nella Convenzione Europea del Paesaggio;
- D.P.R. n. 173 del 10/06/2004 – Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
- D.Lgs. n. 156 del 24/03/2006 – Modifiche al “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- D.L. n. 97 del 03/06/2008 Testo coordinato del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Agosto 2008);
- Disegno di Legge “Legge quadro sulla qualità architettonica”;
- D.P.R. n. 91 del 02/07/2009 recante modifiche al D.P.R. n. 233 del 26/11/2007.

Per quanto riguarda il paesaggio, la legge 29 giugno 1939, n. 1497 rappresenta la matrice che ha definito la struttura normativa ancora vigente, essenzialmente riconducibile a tre momenti operativi:

- l’identificazione di ambiti territoriali che per qualità paesaggistica meritano una dichiarazione di interesse pubblico e quindi l’assoggettamento alla tutela della legge mediante singoli atti amministrativi (correntemente denominati “vincoli”);
- il controllo e la gestione degli ambiti tutelati mediante l’autorizzazione dei relativi progetti di intervento;
- la tutela mediante la pianificazione paesaggistica.

Con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (nota come “legge Galasso”) vengono assoggettate alla tutela paesaggistica della legge del ’39 le coste dei mari, dei laghi e dei fiumi, le cime delle Alpi e degli Appennini, i boschi, i parchi e le riserve naturali. In Italia le aree tutelate passano dal 18% al 47% dell’intero territorio nazionale. Inoltre viene fatto obbligo alle Regioni di redigere il Piano Territoriale Paesistico.

Per la prima volta, la legislazione nazionale supera una visione puntuale e casuale limitata all'aspetto estetico e formale dei luoghi. Viene qui affidato alla pianificazione il compito di garantire un'efficace disciplina di salvaguardia del territorio e viene fornita alle Regioni, che dovranno predisporre i propri piani paesaggistici, l'occasione per rilanciare una cultura del paesaggio.

La conservazione e la gestione del Paesaggio si incrociano sempre di più con una nuova epoca di pianificazione territoriale e paesaggistica. La crescente complessità e aggressività delle pressioni e delle minacce ambientali conferiscono alla pianificazione un ruolo cruciale ed insostituibile.

Tutto ciò la colloca nel cuore della questione dello sviluppo sostenibile. Infatti uno sviluppo realmente sostenibile delle comunità locali richiede una gestione attenta e conservativa dei sistemi naturali e culturali da cui la loro vita e la loro prosperità dipendono.

Anche in Italia possiamo ritrovare un percorso di progressivo consolidamento del ruolo della pianificazione, in risposta alle questioni ambientali: dalla L. 431/1985 (Galasso), che propone la prima svolta radicale nelle politiche del paesaggio, basandola sulla pianificazione paesaggistica in capo alle Regioni, alla L. 183/1989, che imprime una spinta innovativa alle politiche di difesa del suolo e di gestione delle acque, alla L. 394/1991, che rilancia le politiche delle aree protette, fino al D.Lgs. 42 /2004 (Codice), che ribadisce e precisa il ruolo centrale della pianificazione paesaggistica, e alle varie altre leggi chiamate a fronteggiare con strumenti speciali le molteplici problematiche del paesaggio.

Quella che si presenta all'interno del quadro legislativo italiano è fondamentalmente una evoluzione di carattere "additivo", e cioè fondata sulla previsione di nuovi strumenti da affiancare a quelli già in vigore.

5.1 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Le innovazioni rispetto alla normativa previgente e la disciplina transitoria

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell'ambito dell'evoluzione della normativa italiana. Esso è stato emanato dal Presidente della Repubblica italiana con Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.

La portata innovativa di questo testo di legge e il suo legame con i principi della Convenzione sono evidenti. Da un punto di vista generale, questa innovazione e questo legame sono riflessi nello stesso titolo del Codice, che si riferisce direttamente e specificamente al paesaggio, ma anche nella sua impostazione concettuale; pur se non proprio in maniera diretta e lineare, quest'ultima lascia infatti intendere, come vedremo, che le attività di tutela e valorizzazione del paesaggio debbano riferirsi all'intero territorio nazionale¹⁰.

Il Codice stabilisce che sia i beni paesaggistici che il paesaggio devono essere tutelati e valorizzati. Per beni paesaggistici, si intende qui la dimensione paesaggistica di aree ed immobili determinati; per paesaggio, la dimensione paesaggistica del territorio che non è compreso nelle categorie di beni individuati fra quelli di cui sopra, ovvero la parte restante del territorio nazionale.

Rispetto alla normativa previgente possiamo riconoscere due ordini di innovazioni a seconda che vengano analizzati i beni culturali o il paesaggio nello specifico.

Per quanto concerne i beni culturali, le novità introdotte dal Codice riguardano:

- un più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna, per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenente al patrimonio culturale, specificando che non sono assimilabili a merci;
- la conferma della disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione;
- la salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell'ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica, nell'intento di scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale e di previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione in caso di mancato rispetto delle nuove regole.

Parlando invece di paesaggio, le modifiche alla parte Terza del Codice muovono dalla considerazione che il paesaggio è un valore "primario e assoluto", che deve essere tutelato

¹⁰ Riccardo Priore, Consiglio d'Europa, Direttore RECEP-ENELC.

dallo Stato e prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio.

Altra novità è la definizione di paesaggio precedentemente riportata. Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova definizione, adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004, nonché alle finalità di tutela del Codice.

Riguardo alla pianificazione paesaggistica nello specifico, viene ribadita la sua priorità come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle Regioni, è riconosciuta al Ministero dei Beni Culturali la partecipazione obbligatoria all'elaborazione congiunta di quelle parti che riguardano beni paesaggistici (vincolati in base alla Legge Galasso o in base ad atti amministrativi). All'interno della disciplina della pianificazione paesaggistica si riscontrano tre importanti novità:

- l'obbligatorietà dello strumento e la sua estensione a tutto il territorio regionale, che in prospettiva riconosce il piano paesaggistico quale strumento-base per la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- la possibilità riconosciuta al piano di porre nuovi vincoli (assoggettare nuove aree al regime della tutela e valorizzazione) e di modificare quelli esistenti;
- la definizione per legge di criteri, contenuti, fasi elaborative e finalità della pianificazione, che assicura l'omogeneità della tutela su tutto il territorio nazionale e la possibilità per il piano di graduare il contenuto della tutela, suddividendo il territorio in ambiti omogenei, e di prevedere interventi di riqualificazione e di creazione di nuovo valore paesaggistico, dando il senso di effettiva idoneità pianificatoria allo strumento.

Naturalmente i piani paesaggistici già approvati, così come il regime di salvaguardia per quelli in corso di approvazione, restano in vigore fino all'emanazione di quello nuovo, anche oltre la scadenza del quadriennio, che deve intendersi un termine puramente acceleratorio: peraltro la normativa non prevede alcun esito per la sua scadenza.

Senza dubbio il nuovo piano paesaggistico pone definitivamente termine ad un lungo processo di integrazione fra "urbanistica" e "tutela del bene ambientale", e dei relativi strumenti, iniziato con la l. 765/67 e continuato progressivamente con la l. 1187/68, la l. 8/72, il d.p.r. 616/77 e la l. 431/85, per approdare ad un governo del territorio quale sintesi di tutte le funzioni d'uso, da attribuire alle Regioni e agli enti locali¹¹.

¹¹ Riccardo Priore, Consiglio d'Europa, Direttore RECEP-ENELC.

Ciò per stabilire fin dal principio regole certe e univoche, alle quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla realizzazione di interventi sul paesaggio. La finalità è anche quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e attualmente cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni richieste attualmente in base all'insussistenza delle stesse.

Per le autorizzazione agli interventi sul paesaggio, attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo loro consentito un mero controllo successivo di legittimità sull'autorizzazione rilasciata dai Comuni. Con il nuovo Codice questi ultimi dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli, rafforzando così la tutela del paesaggio. Nell'ottica di una semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo, viene abbreviato il tempo che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Infine, la delegabilità ai Comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui gli stessi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra quelli che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici.

Infine, viene introdotto l'obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe).

Il dovuto coordinamento con le linee dell'assetto del territorio nazionale, con i piani territoriali e di settore e con gli strumenti di politica economica e la sovraordinazione rispetto agli strumenti urbanistici degli enti locali dall'altro potranno assicurare, secondo le previsioni insite nel Codice, l'effettiva tutela e valorizzazione del paesaggio.

Tuttavia, se si analizza nel dettaglio e con occhio critico il Codice, si individuano alcuni punti di debolezza che in questa analisi è corretto sottolineare.

Nonostante il paesaggio venga definito come espressione delle identità di un determinato territorio, viene trascurata una delle più importanti innovazioni della CEP, che introduceva il coinvolgimento delle popolazioni nella determinazione dei propri paesaggi.

Si ripropone una visione attiva del paesaggio sotto il profilo della sua tutela, ma non viene data importanza al valore funzionale allo sviluppo economico che il paesaggio stesso potrebbe avere¹².

¹² Attilia Peano, Vice-direttore Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino.

Per quanto sia stato dato un maggior peso a strumenti di pianificazione quali, ad esempio, i piani paesaggistici regionali, l'esperienza ad oggi evidenzia come le normative di indirizzo della pianificazione paesaggistica regionale non riescono a penetrare all'interno della pianificazione di settore e a trovare applicazione a livello locale.

5.2 *L'Accordo Stato – Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio*

Il primo documento ufficiale che ha attuato i principi della Convenzione in Italia è stato l'Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

L'Accordo stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della Convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa”. Il testo prevede anche che “Le regioni vigilino sulla puntuale osservanza dell'accordo e sull'esercizio delle competenze in materia paesistica da parte degli enti eventualmente da loro sub-delegati” e che “è necessario attivare processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica”¹³.

L'approvazione da parte della Conferenza della proposta relativa alla costituzione di una Rete europea di enti territoriali per l'applicazione della Convenzione (RECEP), oltre a dare immediata attuazione al nuovo dettato normativo, tiene probabilmente conto delle disposizioni dell'Accordo in materia di collaborazione fra pubbliche amministrazioni.

L'Accordo rappresenta una tappa fondamentale dell'evoluzione della normativa italiana in materia, anche perché per la prima volta è stato precisamente stabilito che, conformemente ai principi espressi dalla Convenzione:

- a) il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all'attività economica contribuendo inoltre alla creazione di opportunità occupazionali;
- b) la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente;
- c) occorre identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento, tra l'altro, ai valori paesaggistici;
- d) la tutela, la buona conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione del paesaggio costituiscono un obiettivo prioritario di interesse nazionale;
- e) gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesaggistica nella quale devono essere individuati i valori paesaggistica del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione,

¹³ L'accordo è stato siglato il 19 aprile 2001 e pubblicato nella G.U. n. 114 del 18 maggio 2001.

esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché le concrete azioni di tutela e valorizzazione¹⁴.

¹⁴ Riccardo Priore, Consiglio d'Europa, Direttore RECEP-ENELC.

5.3 Analisi degli indirizzi di governance del territorio, in funzione del rapporto di equivalenza tra paesaggio e territorio innescata dalla Convenzione.

In Italia la CEP è stata ratificata nel corso del 2005 ed è entrata definitivamente nel panorama legislativo nazionale con la legge n. 14 del 07.01.2006, come precedentemente accennato.

La CEP riserva agli Enti locali e regionali una particolare attenzione:

- si riferisce espressamente al principio di sussidiarietà ed alla Carta Europea dell'autonomia locale;
- impegna le parti contraenti ad avviare procedure di partecipazione delle autorità locali e regionali nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
- impone il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nelle attività di identificazione, di valutazione del paesaggio e di fissazione delle qualità paesaggistiche di quest'ultimo.

Allo scopo di dare attuazione alla CEP, gli Enti locali e regionali europei, sotto l'egida del Congresso, hanno costituito una “*Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del paesaggio*” (RECEP), con sede a Strasburgo e iscritta nel Registro delle associazioni del *Tribunal d'Instance*.

La RECEP è stata costituita da ventuno enti territoriali di sei diversi Stati, tra cui nove Regioni e quattro Province italiane.

Sono membri della RECEP gli enti locali e regionali europei che fanno parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa che ha sottoscritto la Convenzione. Sono invece osservatori i rappresentanti dei comitati esperti del Consiglio d'Europa responsabili, a livello intergovernativo, del controllo della sua applicazione.

L'obiettivo della RECEP è sostenere sul piano scientifico, tecnico, politico ed amministrativo gli enti locali e regionali interessati alle attività di attuazione della CEP nei territori di loro competenza, favorendo l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze in materia di paesaggio. Sostenuti da una struttura internazionale, i membri della RECEP hanno l'opportunità di cooperare in un quadro specifico, stabilendo contatti con le organizzazioni internazionali competenti, le istituzioni comunitarie, le autorità degli Stati, le ONG, le università e gli altri enti interessati all'attuazione dei principi della CEP.

In questa prospettiva, nel rispetto delle costituzioni, delle legislazioni, degli atti amministrativi e dei trattati in vigore negli Stati membri interessati, la RECEP può contribuire:

- ad approfondire, diffondere ed ampliare le conoscenze tecnico-scientifiche dei Membri in materia di paesaggio;
- ad assistere i Membri nell'ambito dei processi decisionali pubblici relativi al paesaggio presso i singoli Stati, le istituzioni europee ed altre organizzazioni internazionali competenti;
- a promuovere la cooperazione dei Membri con altri enti territoriali, compresi gli organismi di gestione delle aree protette, le ONG, le università ed i centri di ricerca pubblici e privati impegnati in attività correlate al paesaggio.

Il legame tra difesa del paesaggio e osservanza delle norme locali è inscindibile; di qui l'esigenza che un organismo come la RECEP, da cui dipende l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, sia gestita dai rappresentanti politici locali, cui è demandata la pianificazione del territorio e la legislazione urbanistica.

L'azione degli organismi politici deve però essere supportata dalla corretta applicazione in campo amministrativo delle norme e degli indirizzi politico-programmatici. Inoltre, non si può prescindere dalla conoscenza scientifica del problema da tutti i punti di vista (giuridico, storico, filosofico, economico-sociale ed ecologico-ambientale).

Ecco perché l'azione della RECEP si svolge contemporaneamente su due binari, uno politico ed uno tecnico, entrambi supportati da una rete di Università (UNISCAPE), dove il tema del paesaggio è studiato nelle sue mille sfaccettature.

Le attività della RECEP riguardano questioni attinenti la Convenzione e spaziano su temi di carattere generale o di particolari ambiti territoriali, su alcuni tipi di paesaggio o temi attinenti. Su iniziativa di una Regione capofila, la rete potrà, per esempio, stimolare un finanziamento o l'avvio di un'azione o di una politica dell'Unione europea in applicazione dei principi della Convenzione. Ciò potrebbe contribuire ad aprire agli enti territoriali interessati concrete possibilità di sostegno a livello comunitario per le loro attività in materia di paesaggio.

Alla RECEP, ad oggi, hanno aderito trentacinque Membri, di cui 21 italiani (11 Regioni, 6 Province e 4 Comuni)¹⁵.

I Membri sono:

Comunità germanofona del Belgio BELGIO Membro fondatore

Comune di Lennik BELGIO Membro fondatore

Regione di Provenza-Alpi-Costa-Azzurra FRANCIA Membro

Regione Abruzzo ITALIA Membro fondatore

Provincia di Ascoli Piceno ITALIA Membro fondatore

Regione Basilicata ITALIA Membro fondatore

Comune di Biella ITALIA Membro

Regione Calabria ITALIA Membro fondatore

Regione Campania ITALIA Membro fondatore

Comune di Altidona ITALIA Membro

Provincia di Cosenza ITALIA Membro fondatore

Regione Emilia-Romagna ITALIA Membro fondatore

Comune di Falerna ITALIA Membro

Regione Liguria ITALIA Membro fondatore

Regione Marche ITALIA Membro

Provincia di Macerata ITALIA Membro

Provincia di Milano ITALIA Membro

Regione Piemonte ITALIA Membro fondatore

Provincia di Reggio Emilia ITALIA Membro fondatore

Provincia di Rieti ITALIA Membro fondatore

Comune di San Quirico d'Orcia ITALIA Membro

Regione Toscana ITALIA Membro fondatore

Regione Umbria ITALIA Membro

Regione Veneto ITALIA Membro fondatore

Regione Prahova ROMANIA Membro fondatore

Regione di Trnava SLOVACCHIA Membro

Comunità autonoma di Andalusia SPAGNA Membro fondatore

Comunità autonoma di Catalogna SPAGNA Membro fondatore

Comunità autonoma di Galicia SPAGNA Membro

¹⁵ aggiornamento al 24.05.2010

Isola di La Gomera SPAGNA Membro

Isola di Maiorca SPAGNA Membro

Isola di Tenerife SPAGNA Membro

Comunità autonoma di Murcia SPAGNA Membro

Comunità autonoma di Valencia SPAGNA Membro fondatore

Regione di Vastra Gotaland SVEZIA Membro

5.4 Le politiche e gli strumenti di attuazione dei soggetti aderenti alla RECEP in Italia

L'entrata in vigore della Convenzione e la nascita della RECEP hanno spinto un numero crescente di Enti territoriali a rafforzare il proprio impegno istituzionale in materia di paesaggio. Nella maggioranza dei casi ciò ha portato ad un progressivo adeguamento del loro apparato tecnico, amministrativo, regolamentare e/o legislativo in materia.

I Membri hanno raccolto lo spirito innovativo della Convenzione, predisponendo atti legislativi e attività politico-amministrative al fine di attuarne i principi in ogni parte del territorio di competenza.

La conoscenza e l'effettiva salvaguardia del paesaggio richiede necessariamente una partecipazione attiva e appassionata da parte delle popolazioni di ciascun territorio. Questo principio trova un preciso e puntuale riferimento nel testo della Convenzione, che auspica espressamente un ampio coinvolgimento delle popolazioni locali nel governo dei propri paesaggi.

Con questo spirito sono stati costituiti, tra gli altri strumenti di implementazione, numerosi osservatori del paesaggio, che operano su parte dei territori regionali con l'intento di farne crescere la cultura, e si sono poste in essere azioni concrete di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico esistente.

In Italia, gli osservatori del paesaggio, strutturati come strumento di tutela paesaggistica e culturale, sono stati definiti con la Legge n. 1497 del 1939 e sono tuttora previsti dalla normativa vigente.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha istituito con Decreto del 25 settembre 2008 l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dal Codice dei beni culturali; con successivi Decreti del 14 ottobre 2008 e del 28 novembre 2008 ne sono stati nominati i componenti

Osservatorio Nazionale del Paesaggio

L'Osservatorio è finalizzato alla promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano.

Tra le sue funzioni c'è anche quella di proporre le linee guida per la redazione dei progetti di qualità architettonica incidenti sui beni paesaggistici e le modalità di identificazione dei paesaggi a rischio.

Ancora, tra i compiti assegnati all'Osservatorio vi sono quelli di proporre l'adozione di parametri e obiettivi di qualità paesaggistica e gli orientamenti per le politiche di restauro, ripristino e riqualificazione paesaggistica di beni e aree degradate.

Inoltre, esso costituisce la struttura di raccordo degli osservatori istituiti in ogni Regione quale forma più approfondita di collaborazione e coordinamento fra tutte le istituzioni pubbliche interessate alla materia paesaggistica.

Infine elabora ogni due anni un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

La necessità di costituire gli osservatori regionali nasce dal fatto che ad essi è attribuito il ruolo di promotori di studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio.

In particolare essi devono:

- suggerire metodologie di valutazione dei valori paesaggistici del territorio regionale;
- proporre l'adozione di parametri e obiettivi di qualità paesistica e suggerire orientamenti sulle politiche di riqualificazione di ambienti degradati;
- proporre le modalità di identificazione dei paesaggi a rischio attraverso l'analisi dei fattori di vulnerabilità del paesaggio;
- esaminare e valutare le informazioni sulle dinamiche di modificazione dello stesso e sul monitoraggio dei grandi interventi di trasformazione del territorio;
- segnalare azioni di particolare rilevanza nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della gestione dei paesaggi regionali da proporre per l'assegnazione del "Premio europeo del paesaggio";
- fornire dati conoscitivi sul paesaggio agli organi di informazione;
- elaborare ogni due anni un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

A seguire, è riportata una descrizione ed un'analisi di leggi, programmi, piani ed osservatori creati a supporto delle specifiche politiche paesaggistiche promosse dai soggetti aderenti alla RECEP¹⁶.

REGIONE ABRUZZO

Piani e programmi:

- aggiornamento del nuovo Piano Paesaggistico approvato con D.G.R. n. 973 del 28/07/2008 (costituzione di un “gruppo di progettazione” con Protocollo d’Intesa con le quattro Province approvato con D.G.R. n. 297 del 30/04/2004);
- Carta dei Luoghi e dei Paesaggi;
- per quanto riguarda l’adeguamento al Codice:
- è in corso di definizione l’Intesa Stato-Regioni in materia di beni paesaggistici;
- nel 2005 è stata condotta una ricerca relativa all’applicazione della CEP per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Normativa regionale vigente:

- D.G.R. n. 380/c/2009 “Norme in materia di pianificazione per il governo del territorio”;
- D.G.R. n. 99/2007 “Approvazione del disciplinare dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio (O.R.P.);
- recepimento della CEP con D.G.R. n. 540 del 22/05/2006;
- Disegno di Legge Regionale approvato con Delibera n. 907/C del 09/08/2006, in modifica alla L.R. 18/1983;
- L.R. n. 5 del 28/03/2006 - Adeguamento della L.R. n. 2 del 13/02/2003, così come modificata dalla L.R. n. 49 del 15/12/2004, “Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali”;
- L.R. n. 19 del 03/03/2005 – “Norme per la costituzione dei consorzi dei beni culturali, delega di funzioni regionali”, modifica alla L.R. n. 2 del 13/02/2003, “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali”;
- L.R. 2/2003 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del D.Lgs. 42/2004;
- L.R. n. 61 del 09/08/1999 “Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali”;
- L.R. n. 44 del 18/06/1992 “Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale”;
- L.R. 69/1990 “Procedure di adozione ed approvazione del Piano regionale paesistico;
- L.R. n. 49 del 29/06/1989 – “Provvidenze per il recupero dei centri storici”;
- L.R. n. 18 del 12/04/1983 “Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio della

¹⁶ per alcuni membri della RECEP non è stato possibile reperire le informazioni necessarie per questa analisi.

Osservatorio:

L'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio (O.R.P.), istituito con L.R. 2/03 "Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali", ha funzione di centro regionale di documentazione ed ha il compito di promuovere progetti per la cultura paesaggistica, architettonica ed urbanistica ed interventi sul territorio.

Fornisce dati conoscitivi attraverso un costante monitoraggio e cataloga informazioni sulle dinamiche di modificazione del paesaggio, favorendo archivi di settore. L'Osservatorio, inoltre, promuove studi, progetti, ricerche ed analisi dei fattori di vulnerabilità finalizzati alla conoscenza del paesaggio, alla salvaguardia ed alla tutela dei suoi valori storico-culturali. Con la D.G.R. n. 99 del 05/02/07, la Regione Abruzzo ha stabilito di approvare il disciplinare relativo all'assetto organizzativo dell'O.R.P., costituito da:

- un coordinatore, nella figura del Direttore Regionale Parchi, Ambiente e Territorio ed Energia;
- un comitato composto dal Dirigente del Servizio per l'Urbanistica, Dirigente del Servizio Conservazione della natura e APE, Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, i rappresentanti delle quattro Province abruzzesi, i rappresentanti dei quattro Ordini provinciali;
- una segreteria tecnica costituita da due unità con professionalità adeguate, selezionate attraverso esame di concorso pubblico.

Tra le varie attività previste all'interno di questo osservatorio si evidenziano:

- la catalogazione dei Beni ICCD: informatizzazione e aggiornamento delle schede di catalogazione ICCD dei beni culturali minori censiti della Regione Abruzzo, il georiferimento di ciascun bene architettonico schedato attraverso il sistema GIS, la scannerizzazione e l'archiviazione del materiale fotografico;
- l'organizzazione del 1° Premio Fotografico "Paesaggi del Tempo", dedicato al paesaggio agrario, con lo scopo di favorire la conoscenza del territorio abruzzese e la sensibilizzazione alle tematiche della conoscenza e della salvaguardia paesaggistica. Il concorso fotografico consentirà di implementare l'archivio fotografico dell'osservatorio;
- l'organizzazione del convegno "Gestione del paesaggio: esempi a confronto". Durante il convegno sono state presentate le esperienze provenienti da altri Paesi europei e Regioni italiane, anche in rapporto al nuovo Piano Regionale Paesaggistico;
- l'informatizzazione e il georiferimento dei progetti sottoposti a VIA e VCA;
- la validazione scientifica della catalogazione ICCD.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piani e programmi:

Il progetto Saggi Paesaggi si propone di attivare processi partecipati capaci di individuare, costruire e rendere operativi strumenti, indirizzi, piani, organismi di governance in grado di coinvolgere le popolazioni nel governo del territorio, nella definizione della qualità dei contesti di vita, nelle politiche di pianificazione, recupero, manutenzione e valorizzazione del paesaggio.

Tra i vari temi inseriti all'interno del progetto troviamo:

- il paesaggio rurale: buone pratiche (annessi, restauri edifici, materiali etc.);
- energia e paesaggio (nuovi sistemi di produzione dell'energia e modificazione del paesaggio);
- gestione dei paesaggi: prime sperimentazioni (piani paesaggistici, osservatori, carte dei paesaggi);
- pianificazione integrata/co-progettazione e progetto pilota Valdaso;
- conoscenza e trasformazione dei paesaggi: informazione, sensibilizzazione e formazione.

Normativa vigente:

- D.C.R. del 25/05/2006, "Adesione alla RECEP - Approvazione Statuto". L'adesione a tale struttura inserisce la Provincia di Ascoli Piceno in un contesto europeo di politica del paesaggio e le consente di essere parte di processi decisionali pubblici relativi al paesaggio presso i singoli Stati, presso le Istituzioni europee ed altre Organizzazioni internazionali competenti.

Osservatorio:

Dal 2006 la Provincia è impegnata in un percorso progettuale teso ad applicare gli articoli 5 e 6 della CEP ed a sperimentare metodi di coinvolgimento e partecipazione delle popolazioni locali nei processi di governo del territorio. Nello specifico il progetto provinciale prevede interventi di sensibilizzazione della società civile che si concretizzano nell'iniziativa Saggi Paesaggi Festival. Sono inoltre previste attività di formazione rivolte ai tecnici ed agli amministratori degli Enti Locali, attività per la costruzione di strumenti tecnici tesi alla corretta gestione del paesaggio ed infine, progetti pilota volti a sperimentare metodi di co-pianificazione partecipata e di governance.

COMUNE DI BIELLA

Piani e programmi:

- Progetto Paesaggio Biellese (PPB);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – variante 2006.

Nel 2008 il Comune di Biella è stato selezionato per la nona edizione del premio "La città per il verde".

Per quanto concerne il PPB, questo ha l'ambizione di favorire un governo del territorio che abbia come principale riferimento l'interesse che le comunità nutrono, in misura crescente, per la qualità del paesaggio quale imprescindibile dimensione dell'abitare.

Il PPB mira a promuovere e rilanciare un'identità culturale e territoriale del Biellese in grado di contribuire, in maniera partecipata e condivisa, alla qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile.

Sul piano europeo, il PPB ha suscitato notevole interesse configurandosi come uno dei primi progetti di attuazione sperimentale della CEP, esempio da divulgare anche in altri contesti.

Normativa vigente:

- D.G.R. n. 15 del 15/01/2008, “Progetto paesaggio biellese, adesione proposta presentata dalla RECEP”;
- D.G.R. n. 499 del 05/10/2007, adesione alla RECEP con contestuale approvazione dello Statuto.

Osservatorio:

L'Osservatorio Beni Culturali & Ambientali del Biellese, con sede a Palazzo La Marmora, inizia la sua attività nel 1994. Si è posto come punto di collegamento tra gli studiosi di storia locale, gli attivisti di associazioni ambientaliste e gli enti di varia natura che, negli anni passati, hanno svolto iniziative di rilievo nel campo dei beni culturali e ambientali.

Dal 1994 al 1998 l'Osservatorio ha svolto principalmente tre funzioni:

- essere sede di confronto e coordinamento tra le associazioni del settore;
- offrire servizi alle associazioni;
- dare vita ad un calendario di incontri periodici su temi di rilievo.

A partire dal 1998 l'Osservatorio è diventato un'organizzazione no-profit di utilità sociale o Onlus con un proprio statuto, nel quale si sottolinea il ruolo di collegamento tra associazioni, enti ed altri soggetti per la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e i beni culturali di cui al D.P.R. 30/09/63 n. 1049.

La campagna “Insieme per il paesaggio” - che si è svolta tra il maggio del 2000 e il gennaio del 2002 - è stata la prima e più rilevante iniziativa pubblica promossa dall'Osservatorio e dagli enti legati. In questo ambito sono stati organizzati convegni, seminari, interventi nelle scuole del territorio biellese, si sono promosse ricerche, mostre e pubblicazioni. Le presenze registrate durante le diverse attività sono state circa 10.000.

Conoscere, vivere e difendere il paesaggio - bene fragile e mutevole - sono state le tre linee tematiche della campagna con l'obiettivo di suscitare, nell'opinione pubblica e nelle istituzioni, una consapevolezza nuova nei confronti del valore “etico”, oltre che meramente “ambientale”, del territorio nel quale viviamo.

L'Osservatorio Beni Culturali & Ambientali del Biellese è presieduto da Francesco Alberti La Marmora e ne fanno parte:

Associazione Casa Museo di Rosazza

Associazione Dimore Storiche - sezione biellese

Associazione Ecomuseo Valle Elvo e Serra

Associazione Gli Amici del Piazzo

Associazione Pace e Futuro

Centro di Documentazione Camera del Lavoro di Biella

Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti La Marmorata
Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”
Città degli Studi
DocBi - Centro Studi Biellesi
Ermenegildo Zegna Holditalia - Progetto Oasi Zegna
FAI Fondo per l’Ambiente Italiano - delegazione biellese
Fondazione Famiglia Piacenza
Fondazione Pistoletto
Fondazione Sella
Garden Club - sezione biellese
Legambiente - sezione biellese
Ordine degli Architetti della Provincia di Biella
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella
Riserva Naturale Speciale Parco Burcina “F. Piacenza”
Santuario di Oropa – Biblioteca e Archivio
Università di Torino – Facoltà di Agraria
UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Italiane Comitato Provinciale di Biella

REGIONE BASILICATA

Piani e programmi:

- Premio Mediterraneo del Paesaggio. Costituzione del Catalogo delle Buone Pratiche per il paesaggio e per la partecipazione alla terza edizione del Premio (2010);
- Carta dei suoli;
- Piano paesistico, obiettivi principali:
 - predisposizione di piani urbanistici e territoriali;
 - supporto e collaborazione alla definizione dei Piani regionali di settore;
 - elaborazione di studi e ricerche ai fini dell’estensione degli elenchi delle bellezze paesaggistiche;
 - verifica di coerenza e compatibilità dei Piani regionali, provinciali e comunali ai fini della tutela del paesaggio;
 - istruttoria di progetti e piani ai fini del rilascio del nulla osta su aree sottoposte a vincolo, ai sensi del T.U. delle leggi sul Paesaggio;
 - istruttoria progetti di opere pubbliche e/o di interesse pubblico ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai fini della partecipazione alle Conferenze di Localizzazione;
 - monitoraggio attività di trasformazione nei Comuni soggetti a vincolo paesaggistico;
 - relazioni con le competenti Soprintendenze.

Normativa regionale vigente:

- L.R. n. 3 del 04/01/2002;
- L.R. n. 34 del 12/08/2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
- L.R. n. 23 del 11/11/1999 “Tutela, governo e uso del territorio”;

- L.R. n. 50 del 02/09/1993, modifica ed integrazione alla L.R. n. 20 del 04/08/1987;
- L.R. n. 20 del 04/08/1987 “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici - snellimento delle procedure”;
- L.R. n. 14 de 19/07/1974 - Istituzione della Commissione regionale dei beni e servizi culturali.

REGIONE CALABRIA

Piani e programmi:

- è in corso di elaborazione il Quadro Territoriale Regionale (QTR) con valenza paesaggistica;
- Programma “Paesaggi & Identità”, finanziato con le risorse assegnate al Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio a titolo della delibera CIPE 35/05 e con le risorse del bilancio regionale (L.R. 13/05). Si intende intraprendere una serie di azioni per la valorizzazione e fruizione del territorio, attribuendo il giusto valore al ruolo del paesaggio, a partire dagli aspetti ambientali e storici particolarmente rilevanti. L'obiettivo del Programma è creare una "mappa dei paesaggi calabresi" e definire l'intervento su ambiti territoriali compromessi, nell'intento di ricreare condizioni di equilibrio per il risanamento del paesaggio ambientale, anche attraverso interventi sugli "ecomostri" della Regione. Tale scelta riflette una strategia generale avviata dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio che individua nella tematica del Paesaggio e dei relativi valori (sociali, culturali, ambientali ed economici) il filo conduttore per la definizione di azioni mirate di sviluppo e valorizzazione.;
- Carta Calabrese del Paesaggio (22/06/2006);
- Linee guida della pianificazione regionale con valenza di Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (2006);
- Documento sulla Politica del Paesaggio;
- Osservatorio Regionale;
- Partecipazione al Premio del Paesaggio.

Normativa regionale vigente:

- D.G.R. n. 10 del 13/01/2010 “Approvazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QGT/P)”;
- L.R. 29/2007 (in modifica alla 19/2002) “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria”;
- L.R. 21/2007 (in modifica alla 16/2002) “Linee guida della pianificazione regionale”;
- L.R. 19/2002, integrata dalla L.R. 14/2006 e s.m.i., “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio”;
- D.G.R. n. 1089 del 5/12/2005 (adesione RECEP);
- Delibera CIPE 35/05 (valorizzazione del paesaggio e interventi sugli Ecomostri).

Osservatorio:

La Regione Calabria ha sviluppato ed applicato coerentemente il percorso di regole di tutela del territorio, il punto di arrivo è la nascita dell'Osservatorio regionale del paesaggio. Strumento nato per recepire le nuove norme previste dal Codice e dalla CEP.

Le linee guida di questo osservatorio sono già contenute nella “Carta calabrese del paesaggio”. Viene così a completarsi l’azione politica di controllo e valorizzazione del territorio calabrese.

REGIONE CAMPANIA

Piani e programmi:

- Linee guida per il paesaggio (2007);
- sottoscrizione dell’Intesa con il MiBAC (2006);
- Piani Territoriali Paesistici d’area (16 ambiti);
- Carta di Padula (Delibera di ratifica della giunta regionale n. 1475 del 4/11/2005);
- Linee guida;
- Osservatorio per il Paesaggio;
- Partecipazione al Premio del Paesaggio;
- Piano Territoriale Regionale (PTR);
- Piano Coordinamento Provinciale (PTCP) (D.G.P. n. 344 del 17/03/2005 per la rielaborazione del PTCP.

Normativa regionale vigente:

- L.R. n. 15 dell’ 11/08/2007, integrazione della L.R. 16/2004;
- L.R. n. 16 del 22/12/2004 “Norme sul governo del territorio”;
- D.G.R. n. 244 del 24/01/2003 - Criteri e procedure per la richiesta e l’erogazione di contributi o finanziamenti per azioni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali - parziale rettifica della D.G.R. n. 5275 del 19/10/2001, n. 5275 - D.Lgs. n. 490/1999;
- D.G.R. n. 243 del 24/01/2003 - Criteri ed indirizzi per gli interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali, parziale modifica ed integrazione della D.G.R. n. 4571 del 11/09/2000;
- L.R. n. 26 del 18/10/2002 "Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla L.R. n. 3 del 19/02/1996;
- L.R. n. 19 del 16/11/1998 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 57 del 28/12/1985, “Norme per il trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616”;
- L.R. n. 54 del 29/05/1980 - Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate.

COMUNE DI ALTIDONA

Piani e programmi:

- Progetto Paesaggio Altidonese: mira a salvaguardare, gestire e riqualificare la dimensione paesaggistica del territorio Altidonese con l’effettivo coinvolgimento della popolazione e delle autorità locali ad essa

più vicine nell'individuazione delle politiche e delle misure specifiche da attuare sul territorio, in accordo con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio. L'iniziativa aspira a favorire un approccio al governo delle trasformazioni del territorio partecipato e condiviso che abbia come principale riferimento l'interesse che le comunità nutrono, in misura sempre più crescente, per la qualità del paesaggio quale imprescindibile dimensione del vivere. In tale prospettiva, il Progetto Paesaggio Altidonese punta alla promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio - e dunque al concreto miglioramento della qualità della vita della popolazione altidonese - come pure al rilancio e alla promozione dell'identità culturale e territoriale di Altidona.

Normativa regionale vigente:

- Delibera di Consiglio n. 48 del 26/11/2008 “Adesione alla Recep - Enele”.

PROVINCIA DI COSENZA

Piani e programmi:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato il 27 novembre 2008: consente di offrire agli Enti locali un quadro di riferimento e un supporto per orientare i processi di crescita sul territorio. Il PTCP stabilisce criteri puntuali per la localizzazione sul territorio degli interventi, assegnando all'adeguamento, al completamento ed al potenziamento del sistema infrastrutturale una funzione strutturante ed ordinativa, finalizzata ad un concreto programma di sviluppo economico e sociale.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Piani e programmi:

- Osservatorio del Paesaggio;
- Intesa con il MiBAC firmata ad Ottobre 2003;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del 1993 con successive modifiche e integrazioni nel 2003 e nel 2007; si caratterizza per la specifica considerazione dei valori paesaggistici-ambientali. Esso si articola in sistemi, elementi e unità di paesaggio, a cui sono associate disposizioni volte alla tutela dello stesso e dell'ambiente. Il PTPR è stato impostato assumendo il paesaggio come espressione visibile dei processi e degli equilibri ambientali sul territorio;
- Piani Territoriale di Coordinamento Provinciali (PTCP).

Normativa regionale vigente:

Per la Regione Emilia Romagna il tema paesaggio è da intendersi come elemento strategico e portante di politiche di miglioramento di qualità e identità, finalizzate ad una rinnovata competitività complessiva della Regione.

- L.R. n. 23/2009 (in modifica alla 20/2000) "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio";
- L.R. n. 5 del 04/04/2007 - Partecipazione della regione Emilia - Romagna alla "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della convenzione europea del paesaggio" (RECEP);
- L.R. n. 9 del 10/07/2006 "Norme per la conservazione e valorizzazione della Geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle Attività ad essa collegate";
- 9 ottobre 2003 accordo siglato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; esso promuove modalità condivise per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, per l'apposizione e la modifica dei vincoli;
- L.R. n. 31 del 25/11/2002 "Disciplina generale dell'edilizia";
- L.R. n. 16 del 15/07/2002 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio";
- L.R. n. 20 del 24/03/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". Nel definire i contenuti, il coordinamento e la sussidiarietà dell'intero sistema regionale di pianificazione territoriale e urbanistica introduce, tra gli altri, uno strumento innovativo di controllo degli effetti della pianificazione. In tal senso l'articolo 51 prevede esplicitamente la promozione, da parte della Regione d'intesa con le Province, del monitoraggio e della redazione di bilanci della pianificazione territoriale e urbanistica;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 "Riforma del sistema regionale";
- Legge n. 29 del 10/04/1995 - Riordinamento dell' istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia – Romagna;

- Legge n. 47 del 28/12/1992 “Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di Prg sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali”;
- Legge n. 17 del 09/03/1990 - Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- L.R. n. 26 del 1 agosto 1978 "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - norme in materia ambientale". Questa legge individua i vincoli paesaggistici sul territorio regionale.

Osservatorio:

Un significativo contributo al miglioramento delle politiche di pianificazione territoriale potrebbe essere individuato nell'organizzazione di cooperazioni finalizzate al monitoraggio delle tendenze dello sviluppo nell'ambito dei paesi europei, a livello nazionale oltre che regionale e locale. Su questa base potrebbero essere sviluppate: analisi comparative sulle trasformazioni in atto; la determinazione di indici quantitativi e qualitativi per la valutazione delle risorse, potenzialità e fragilità territoriali; la definizione di parametri per valutare il grado di applicazione e l'efficacia della pianificazione a livello locale; la realizzazione di strumenti predittivi degli effetti determinati dalla programmazione economico-territoriale. Un primo e ancora incompleto tentativo, riguardo quest'ultimo aspetto, è stato condotto nell'ambito del "Progetto Atlante", frutto della collaborazione tra le direzioni Caratterizzazione dell'Ambiente e del Territorio dell'ENEA e Programmazione e Pianificazione urbanistica della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto è stato condotto in continuità con le elaborazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), nel quale le Unità di Paesaggio sono identificate e sviluppate in termini descrittivi, quali ambiti in cui sia assicurata una sostanziale omogeneità di problemi e di caratteri. Il lavoro è stato quindi orientato ad una prima verifica quantitativa delle suddette Unità, finalizzate ad una concreta applicazione ai fini di una gestione consapevole e sostenibile, tesa a conservare quei caratteri locali che connotano la Regione. In particolare il progetto è stato sviluppato prendendo in considerazione:

- l'identificazione di ambiti territoriali omogenei, quale approfondimento ed articolazione delle unità di paesaggio individuate dal P.T.P.R. vigente;
- la caratterizzazione degli ambiti territoriali individuati in funzione del principale ruolo ecologico;
- l'assegnazione di diversi livelli di significatività attraverso opportuni indicatori sintetici descrittivi del valore paesaggistico e ambientale globale di ciascun ambito omogeneo individuato;
- una gerarchizzazione degli ambiti per livelli di qualità, potenzialità e fragilità;
- l'aggregazione dei dati all'interno di un GIS e la realizzazione di elaborazioni cartografiche in formato compatibile con gli standard regionali.

Il prodotto che si è realizzato in base a tali premesse risponde alle aspettative e rappresenta già uno strumento operativo, anche se si tratta evidentemente di un "prototipo", ovvero di una proposta metodologica basata su un modello applicativo che necessita di un'ulteriore implementazione. La complessità degli argomenti trattati, emersa durante la realizzazione dell'intero progetto sviluppato grazie ad una stretta collaborazione fra ENEA e Regione Emilia-Romagna, nonostante la quantità di dati ambientali prodotta negli anni dai Servizi regionali, richiede lo sviluppo di ulteriori indicatori oggi non disponibili, per lo più rivolti a quantificare il valore degli aspetti immateriali dei beni paesaggistici e ambientali anche

attraverso confronti in sedi internazionali. Un ulteriore problema da approfondire è legato alla scelta dell'ambito di riferimento ottimale per la rappresentazione degli effetti di una determinata politica.

REGIONE LIGURIA

Piani e programmi:

- Meeting sul paesaggio (Novembre 2008);
- Piano Territoriale Regionale previsto dalla L.R. 36/1997;
- Documento congiunto per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP (1999);
- Aggiornamento del Piano territoriale di Coordinamento Paesistico ai sensi della L.R. n. 36/1997.
- Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico redatto in base alla L.R. n. 39/1984 approvato con D.C.R. n. 6 del 26/02/1990;

per quanto riguarda l'adeguamento al Codice:

è in corso di definizione l'intesa con il MiBAC per l'elaborazione del nuovo Piano Paesistico Regionale.

Normativa regionale vigente:

- L.R. n. 33 del 31/10/2006 “Testo unico in materia di cultura”;
- L.R. n. 21 del 22/04/1980 “Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali in materia di musei di enti locali o di interesse locale”;
- L.R. n. 36 del 04/09/1997 “Legge urbanistica regionale”;
- L.R. 39/1984.

REGIONE MARCHE

Piani e programmi:

- Piani dei Parchi Nazionali e Regionali, SIC e ZPS;
- Relazione paesaggistica - Accordo di cui all'art. 3 DPCM 12 dicembre 2005 - Regione Marche e Direzione Regionale del MIBAC siglato in data 19/12/07;
- Adeguamento del PPAR al Codice del Paesaggio ed alla Convenzione Europea;
- Piano di Inquadramento Territoriale (PIT) del 08/02/2000. L'obiettivo di questo strumento riguarda principalmente l'approfondimento degli aspetti della riqualificazione, già inseriti all'interno del PPAR, da progettare integrando aspetti ambientali, territoriali e paesaggistici;
- Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3 novembre 1989. Le finalità del piano sono quelle di procedere ad una politica di tutela del paesaggio coniugando le diverse definizioni di paesaggio-immagine, paesaggio-geografico, paesaggio-ecologico in una nozione unitaria di paesaggio-ambiente. Il piano è gerarchicamente sovraordinato alla pianificazione settoriale e comunale. Il PPR attualmente in corso di predisposizione, sia pure inteso come variante al PPAR vigente in funzione delle disposizioni contenute nel nuovo codice dei Beni Culturali, ripropone la scelta a suo tempo operata di considerare il territorio regionale nella sua totalità, sia in termini dimensionali, sia in termini di configurazioni strutturali (naturali ed antropiche). Al tempo stesso il nuovo PPR, pur inglobando e confermando il vigente PPAR, presenta rispetto al precedente, elementi di forte differenziazione fra i quali viene ad assumere particolare rilevanza la consapevolezza che il paesaggio inteso nella sua più completa accezione di "forma del territorio", espressione di tutte le componenti (naturalistico - ambientali, storico-culturali, insediative) che concorrono a determinarne la struttura, deve essere considerato una "risorsa" ai fini del perseguimento di obiettivi di crescita sociale e culturale ed economica. Il Piano Paesistico Ambientale Regionale ha costituito l'occasione di riqualificazione e di rilancio della pianificazione urbanistica vigente a livello comunale e sovra-comunale dotandola dei contenuti paesistico-ambientali di cui tale pianificazione era carente. In tale quadro il PPAR orienta in senso paesistico-ambientale gli sviluppi del territorio, definendo preliminarmente i futuri processi pianificatori, da quello regionale (Piani di Settore e Piano di Inquadramento Territoriale) a quelli sovra-comunale e comunale, in cui i Comuni sono protagonisti del completamento del Piano, attraverso l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica ed il controllo delle trasformazioni del territorio. Il Piano infatti intende fornire elementi per promuovere la tutela del paesaggio e dell'ambiente a tutti i livelli in cui questa può manifestarsi:
 - livello regionale – mediante la messa a punto di un adeguato sistema conoscitivo della realtà paesistico-ambientale delle Regione, di norme generali e particolari di salvaguardia, di criteri ed indirizzi per i livelli successivi, di procedure di adeguamento della strumentazione urbanistica locale, di individuazione dei progetti di intervento per una politica di salvaguardia attiva e di difesa del suolo;
 - livello urbanistico comunale, intercomunale e delle Comunità Montane – mediante la precisazione e l'approfondimento di dettaglio delle conoscenze paesistico-ambientali, la riformulazione o l'adeguamento della strumentazione urbanistica, la definizione operativa dei progetti d'intervento;

- livello puntuale - alla scala dei singoli interventi di trasformazione – per mezzo della revisione della regolamentazione edilizia, della composizione delle commissioni edilizie comunali, di criteri e indirizzi per promuovere la compatibilità ambientale delle trasformazioni puntuali del territorio;
- Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPAR (1997).

Normativa regionale vigente:

- L.R. n. 5 del 17/03/2009, "Partecipazione della Regione alla Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP)";
- L.R. 34/2008 "Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio;
- D.G.R. n. 578 del 04/06/2007, "Indirizzi per la verifica e l'adeguamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed alla Convenzione Europea";
- L.R. 16/2005 "Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le Apea";
- D.G.R. 1572/2005, "Interventi di conservazione delle biodiversità nei Sic e Zps della Rete Natura 2000";
- D.G.R. 1697/2004, "Realizzazione della Rete Ecologica e del programma per il monitoraggio e la gestione dei Siti della Rete Natura 2000";
- D.G.R. 1694/2003 "Aggiornamento del Programma triennale regionale per le aree protette";
- L.R. n. 10 del 17/05/1999 - Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa; L.R. n. 75 del 29/12/1997 - Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali;
- L.R. 15/1994 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali";
- L.R. n. 34 del 05/08/1992, "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio": è la legge che disciplina la pianificazione paesaggistica nella regione Marche. Essa prevede la formazione di strumenti di pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale gerarchicamente ordinati;
- L.R. n. 35 del 19/05/1975, "Provvedimenti per agevolare l'attività di pianificazione urbanistica degli enti locali";
- L.R. n. 53 del 30/12/1974, "Tutela e valorizzazione dei beni culturali".

Osservatorio:

Le attività della struttura sono orientate al “progetto paesaggio” inteso come insieme di azioni integrate di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Esso è realizzato attraverso la regolazione degli usi del suolo nonché la definizione di politiche attive finalizzate alla costruzione di nuova qualità paesaggistica nei diversi contesti della regione esaltandone le specifiche peculiarità. Il paesaggio è visto come progetto trasversale, che tocca temi ambientali, territoriali, temi legati ai beni culturali e all’identità delle comunità locali, estendendo l’attenzione anche “ai paesaggi ordinari” della “vita quotidiana”, in coerenza con i principi fissati dalla “Convenzione Europea sul Paesaggio”.

Il tema paesaggistico si colloca perciò al centro dell’agenda delle attività della Regione, anche in relazione all’obbligo introdotto dall’art. 156 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice del Paesaggio), per verificare la conformità del proprio Piano Paesaggistico (il PPAR approvato nel 1989) ai requisiti fissati dallo stesso Decreto all’art. 143.

Attività integrative dell’adeguamento del piano paesistico vigente riguardano inoltre la gestione, attraverso le quattro commissioni provinciali, delle procedure per l’individuazione di nuove aree da sottoporre a vincolo paesaggistico, nonché l’implementazione di studi ed approfondimenti sulle trasformazioni territoriali all’interno dell’ “Osservatorio del territorio e del paesaggio”.

PROVINCIA DI MILANO

Piani e programmi:

- Piano Territoriale Paesistico Territoriale;
- dal 2007 presiede, insieme alla Provincia di Salerno, il gruppo di lavoro “Paesaggio, Biodiversità e Partecipazione” (PA.BI.PA.).

Normativa regionale vigente:

- L.R. n. 14 del 09/01/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;
- Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (DCP n. 10/2006 del 16/02/2006 e s.m.i.);
- L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”.

Osservatorio:

La partecipazione delle comunità locali alle politiche e ai piani/progetti per la biodiversità e il paesaggio rappresenta un’innovazione strategica, che consiste nell’instaurare una relazione triangolare tra comunità, amministrazione ed esperti.

Perché questa relazione si instauri e rappresenti un’innovazione effettiva dei percorsi decisionali spesso non è sufficiente affidarsi alla spontaneità dei rapporti informali e bilaterali, ma è necessario dar corso a processi di partecipazione che siano trasparenti, organizzati e inclusivi, di medio/lungo periodo e di ampia risonanza e rappresentatività degli interessi, delle competenze, dei ruoli e dei punti di vista del territorio.

REGIONE PIEMONTE

Piani e programmi:

- Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la pianificazione locale e per la progettazione edilizia (2010);
- Piano Territoriale Regionale (in fase di approvazione definitiva);
- Piano Paesaggistico Regionale (in itinere);
- Collana “Temi per il Paesaggio”;
- Guide finalizzate al recupero del patrimonio edilizio tradizionale che caratterizza il paesaggio piemontese;
- Documento programmatico “Per un nuovo Piano Territoriale Regionale”;
- Piano Territoriale Regionale approvato nel 1997.

Normativa regionale vigente:

- D.G.R. n. 53-11975 del 4 Agosto 2009 - Adozione del Piano Paesaggistico Regionale;
- D.G.R. n. 18-11634 del 22 Giugno 2009 – Elaborati del Piano Territoriale Regionale;
- Comunicato. Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);;
- L.R. n. 3 del 27 Gennaio 2009 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela ambientale;
- L.R. n. 14 del 16/06/2008 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”;
- L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004;
- L.R. n. 44 del 26/04/2000 - Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997”;
- Legge n. 23 del 30/04/1996 - Modifica alla Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 “ norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici “;
- L.R. 14 marzo 1995, n. 35, Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale;
- L.R. n. 20 del 03/04/1989;
- L.R. n. 56 del 05/12/1977 “Tutela ed uso del suolo e successive modifiche e integrazioni (L.R. 45/1994)”.

Osservatorio:

All’interno della Regione Piemonte è stata creata una Rete degli osservatori del paesaggio che consta al proprio interno sei osservatori ed un ecomuseo.

Secondo il Protocollo d'Intesa, sottoscritto per l'istituzione di questa rete, finalità di tali soggetti sono:

- mettere a sistema e dare maggiore forza a ciascuna iniziativa promossa a livello di osservatorio locale del paesaggio, offrendo il contributo nella formazione di una cultura consapevole del valore del paesaggio;
- promuovere sinergie e iniziative comuni e diffonderle a scala regionale e nazionale;
- promuovere e organizzare attività formative e di sensibilizzazione su specifici aspetti legati ai temi della salvaguardia, gestione e riqualificazione paesaggistica;
- offrire una lettura sistematica delle iniziative di trasformazione territoriale in atto in Piemonte e valorizzare le buone pratiche;
- promuovere la conoscenza delle trasformazioni del territorio nei confronti della collettività;
- promuovere presso le amministrazioni locali azioni di coordinamento e di approfondimento sui temi della qualità del paesaggio quale elemento di fondamentale importanza per la gestione sostenibile delle risorse ambientali locali;
- stimolare le procedure di diverso ordine e grado connesse all'adozione degli strumenti di pianificazione paesaggistica al fine di dotarsi di strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi sul territorio;
- costituire un soggetto interlocutore verso le istituzioni locali e centrali e fornire assistenza tecnico-scientifica agli osservatori locali.

Nel perseguire tali finalità la Rete, attraverso l'attività dei singoli osservatori e quelle promosse congiuntamente, intende proporre progetti e iniziative legati ad una serie di campi d'azione, tra cui:

- la comunicazione e la diffusione delle conoscenze acquisite e delle attività svolte attraverso una piattaforma web della Rete;
- lo sviluppo di iniziative di rete con le attività europee in tema di applicazione della CEP e il sostegno ad analoghe attività a livello locale;
- la nascita di progetti di paesaggio in attuazione della CEP, con il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e sociali;
- lo svolgimento di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati sui temi della tutela e della valorizzazione del paesaggio;
- la raccolta di documentazione e l'elaborazione di studi e analisi su quanto è stato fatto sino ad oggi sul territorio, anche in negativo, per favorire la conoscenza e la valutazione della qualità dei paesaggi e definire principi e linee guida di gestione del territorio;
- la promozione di incontri e seminari sul tema del paesaggio, per estendere e consolidare un dialogo e un confronto con il territorio e le diverse realtà associative presenti nell'area;
- lo sviluppo, in collaborazione con istituti di ricerca o associazioni culturali affini ai temi di competenza della Rete, di indagini e ricerche su specifici ambiti territoriali per dotarsi di strumenti e metodi per la conoscenza e valutazione delle trasformazioni del paesaggio locale;
- la promozione di concorsi di idee o di progettazione per incentivare la ricerca della qualità nel progetto di paesaggio.

Osservatorio del paesaggio per il Monferrato Casalese

L'Osservatorio si offre quale strumento operativo per:

- attività di promozione e di documentazione del territorio;
- attività formativa per tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, con la prevista collaborazione del Politecnici di Milano e Torino;
- organizzazione di convegni, seminari e corsi di aggiornamento;
- consulenze varie a richiesta circa argomenti riguardanti il paesaggio naturale ed urbano;
- attività di collaborazione e coordinamento con Associazioni aventi uguali finalità ed osservatori del paesaggio di Province diverse.

Osservatorio del paesaggio del Monferrato e dell'Astigiano

Obiettivo fondamentale delle attività dell'Osservatorio è la formazione di una cultura consapevole del paesaggio, nell'ottica di una più ampia partecipazione democratica alle scelte di governo del territorio. L'osservatorio ha tra i suoi compiti la raccolta della documentazione esistente e l'analisi di quanto è stato sino ad oggi realizzato nel contesto astigiano e monferrino, anche in negativo, per la definizione dei principi e delle linee guida di gestione del territorio, nonché della formazione di nuove e specifiche competenze e professionalità capaci di inserirsi nella realtà produttiva futura.

Osservatorio del paesaggio di Langhe e Roero

Finalità primarie:

- formazione e crescita della sensibilità delle persone, delle associazioni e delle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio in materia di salvaguardia e di valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e delle preesistenze architettoniche di Langhe e Roero;
- vigilanza costante su ogni decisione o azione diretta ad alterare o modificare in modo negativo il paesaggio e, di conseguenza, a distruggere un bene non rinnovabile ed appartenente all'intera comunità.

Osservatorio del paesaggio dei Parchi del Po e della Collina Torinese

La volontà è quella di istituire un osservatorio permanente del paesaggio del Po nel tratto torinese, delle sue fasce fluviali, delle piane e delle colline che ne costituiscono il contesto territoriale.

L'Osservatorio intende fondare la propria attività su una stretta collaborazione tra esperti e studiosi, da un lato, e comunità locali, dall'altro: esso mira ad istituire una stretta sinergia tra la visione derivante dalla ricerca scientifica e la visione che emerge dall'immaginario collettivo della comunità locale.

Il fine di questa operazione è scoprire il paesaggio, sapere leggerlo e ad apprezzarlo per i valori di cultura e di natura di cui è portatore. Occorre innanzitutto imparare ad interpretarlo cogliendone i valori identitari. La capacità di vedere e di valutare non può essere affidata solamente agli esperti, ma deve diventare un patrimonio culturale diffuso: solo attraverso questa saldatura si può pensare di costruire quella capacità di difendere e di formare il paesaggio, che sembra essere venuta meno.

L'Osservatorio promuove una lettura del Paesaggio organizzata in tre momenti:

- osservare il proprio territorio per conoscerlo, esaltarne gli aspetti percettivi, comunicarne le particolarità raggiungendo tutti i soggetti interessati;
- valutarne le trasformazioni per percepire le dinamiche in essere e per ipotizzare i cambiamenti nel tentativo disegnare una mappa di visione complessiva;
- gestire e proporre strumenti innovativi per definire azioni di tutela oltre che di saggia modificazione contemporanea del paesaggio.

Ecomuseo dell'anfiteatro morenico di Ivrea

Le attività e i progetti in corso considerano il paesaggio come palinsesto, riferimento d'insieme per progetti e azioni coordinate. Questi:

- assumono come quadro di riferimento costante l'insieme di normative di legge disposte in ambito europeo, nazionale e regionale;
- assumono come riferimento gli Ambiti di Paesaggio (AP) definiti dal Piano Paesaggistico Regionale;
- sono finalizzati (come altri progetti dell'Ecomuseo) a indurre l'abbandono dell'approccio campanilistico e sostituirlo con una visione di insieme, unitaria e praticabile (gli Ambiti Paesaggistici del PPR sono i riferimenti di dimensione più appropriata e l'AMI è favorito dal suo stesso disegno/forma) per immaginare nuovi assetti economici possibili, dove il turismo è stato il primo, più intuitivo argomento di avvio di processi nuovi, e può continuare in tal senso, ma non deve restare l'unico;
- sono impostati con il rigore e la competenza necessaria a renderli attendibili e autorevoli, in modo da vincere sia gli atteggiamenti di diffidenza e quelli preconettuali di non considerazione, sia quelli di semplificazione sbrigativa, ma anche da favorire il superamento di posizioni contrapposte;
- sono destinati ad avere effetti e ricadute nel tempo riscontrabili solo in periodi medio-lunghi, in quanto necessitano di processi d'assimilazione/metabolizzazione/appropriazione individuale e collettiva, che sono inevitabilmente complessi, quindi lenti. Le azioni ecomuseali unitamente a quelle di altri soggetti possono, se coerenti tra loro, svolgere un ruolo di catalizzatore, accelerando in qualche modo tali processi; ma devono evitare, in tal caso, di modificarne oltre misura i tempi "fisiologici", pena il rischio di generare squilibri in quello che deve essere considerato un processo evolutivo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Piani e programmi:

Le componenti che caratterizzano il paesaggio reggiano si articolano in modo dinamico trasformandolo continuamente; morfologia, microclima, flora e fauna, storia, economia, etnografia sono i fattori che da sempre contribuiscono a determinare la struttura del territorio.

La dimensione paesaggistica risulta dalla convergenza di ogni singolo fattore, senza dimenticare la presenza dell'attività umana che ne caratterizza l'identità e che produce come risultato visibile il paesaggio.

Tutti questi elementi dettano una trasformazione del territorio (talvolta una perdita di risorse preziose in ambito territoriale), che risulta, però, leggibile in un arco temporale piuttosto lungo. Così è avvenuto per le zone umide presenti nella nostra pianura e, prima ancora, per le aree boschive dell'Appennino Reggiano (e, in realtà della stessa pianura, dove il territorio agrario e, in seguito, lo stesso trasformato dall'espansione industriale, ha assorbito i pochi, ma significativi boschi).

L'espansione delle fasce boschive sulla montagna reggiana e quella del paesaggio agrario (in gran parte caratterizzato, negli ultimi decenni, da numerosi interventi di trasformazione edilizia) sono tra i fattori più importanti nelle variazioni del paesaggio reggiano, con effetti percepibili in un arco di tempo non molto ampio. Tutelare il paesaggio significa, allora, difenderlo dalle dinamiche naturali stesse, salvaguardando, al contempo, l'identità territoriale che caratterizza la nostra "Bella Provincia".

La profonda conoscenza di tutti gli elementi che determinano la trasformazione del territorio, e il controllo degli effetti di queste mutazioni sono fondamentali nell'ottica di una scelta progettuale pianificatoria.

Il paesaggio, comunque sempre in trasformazione, è un insieme di risorse ed è nel contempo una di esse: l'obiettivo di un Piano Paesistico sarà dunque il mantenimento e l'ottimizzazione delle singole risorse che lo compongono. Il recupero di quelle locali consente la conservazione dell'identità rurale: l'avvicinamento di fattori storici e naturali determinano la peculiarità culturale che rende un territorio unico.

Per preservare questa unicità, facendone risorsa e cogliendone le potenzialità, il Nuovo Piano Paesistico, tenendo conto anche delle criticità, individua unità paesaggistiche che contraddistinguono differenti ambiti territoriali determinati da fattori naturali, geologici, geografici, storici e antropici.

La Convenzione Europea del Paesaggio integra la visione oggettiva con quella soggettiva associandovi il fattore percettivo; a tutto ciò è da aggiungere la componente partecipativa, proprio di quella dimensione europea con la quale l'immaginario disciplinare italiano del paesaggio e dell'urbanistica è chiamato a confrontarsi. Il Nuovo Piano Paesistico è quindi frutto di un generale ripensamento del precedente strumento di pianificazione e si evolve in direzione strategica e progettuale.

Normativa vigente:

- Delibera di Consiglio n. 124 del 17/06/2010 – Approvazione del PTCP.

Osservatorio:

Gli obiettivi principali sono volti:

- alla promozione di un modello qualitativo di sviluppo, attraverso il contenimento del consumo di suolo per nuove urbanizzazioni e l'incentivo alla rifunzionalizzazione del patrimonio e delle attività in disuso. Si introducono le quote del 3% e 5% alla crescita dell'urbanizzato. Se rispetto a tali temi si confermano da un lato le norme adottate (sono stati tuttavia pochi gli enti che hanno chiesto incrementi delle quote assegnate), dall'altro si è valutato, anche alla luce del dibattito consiliare, di consentire maggiore flessibilità nell'utilizzo delle previsioni residue dei piani vigenti;
- alla stretta integrazione tra politiche insediative e politiche dei trasporti, specie pubblici, e dei servizi, affinché le nuove previsioni siano condizionate dalla presenza di una adeguata dotazione di servizi e di stazioni o fermate del TPL; da sottolineare che nessuna osservazione ha riguardato tale tematica, evidenziando un buon grado di condivisione specie con i Comuni. Tali regole per la localizzazione delle previsioni insediative sono state perfezionate ulteriormente con l'apporto della Regione;
- alla forte selezione e specializzazione degli insediamenti produttivi: dei circa 180 insediamenti produttivi oggi esistenti o previsti nel territorio provinciale, solo 13 godono delle condizioni di accessibilità e sostenibilità tali da costituire una risorsa credibile da incentivare e su cui investire per la competitività internazionale del sistema economico provinciale; in sede di controdeduzione sono state accolte richieste di integrazione delle funzioni insediabili nei poli produttivi e migliorati alcuni aspetti relativi alla disciplina degli ampliamenti delle zone industriali di livello comunale, facendo salve le scelte fondamentali di contenimento e di sostegno alle imprese locali;
- al rilancio e riqualificazione del commercio nei centri storici, contrastando l'assenza nelle località minori, potenziando altresì la capacità competitiva ed il ruolo commerciale del territorio provinciale. Viene definito un modello pianificatorio più flessibile e gerarchizzato: dai 69 insediamenti di interesse sovra-comunale programmati nel 2000, sono 13 le aree di rilevanza strategica per l'ottimizzazione dell'offerta commerciale provinciale individuate dal nuovo Piano. In sede di controdeduzione si è rafforzata ulteriormente la finalità generale del piano di contrastare la desertificazione commerciale nei centri storici, nei centri urbani e nelle località minori e si è ribadito lo stretto legame in termini di perequazione territoriale con l'attuazione delle nuove previsioni. Il Piano interpreta infatti la rete commerciale nella sua accezione più vasta di servizio, di settore economico legato anche alla valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio reggiano, perseguendo la migliore integrazione con le altre reti economiche, sociali, culturali e ambientali.
- all'incremento delle aree naturali nel territorio di pianura (minimo 5 % per comune), anche attraverso l'attuazione del progetto di rete ecologica polivalente ed, nel contempo, all'arresto nell'ambito collinare e montano della perdita di habitat complementari a quello del bosco; rispetto a tale tematica sono state accolte le richieste, specie dei Comuni, di chiarimento delle modalità di attuazione
- alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea. Successivamente all'adozione del piano si è costituito un tavolo tecnico di concertazione, al quale sono stati chiamati a partecipare i soggetti a vario titolo interessati, con la finalità di coinvolgere i soggetti stessi nelle necessarie ulteriori attività conoscitive propedeutiche all'attuazione della misura "Bacini di accumulo a basso impatto ambientale";

- l'artificiosa frammentazione fondiaria, che possa togliere significato al suolo in quanto a produttività. Per contro, anche in ragione delle recenti integrazioni al quadro normativo operate dall'Agenzia delle Entrate e dal legislatore (legge 99/2009, circolare 6 luglio 2009 n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate) si sono ampliate le possibilità d'intervento per gli impianti promossi da imprenditori agricoli.

Occorre infine richiamare che le osservazioni inerenti la componente paesaggistica e le relative proposte di controdeduzione sono state condivise anche da Regione Emilia Romagna, Soprintendenza per i Beni architettonici e il Paesaggio e Soprintendenza per i Beni Archeologici nell'ambito della seduta conclusiva del gruppo di coordinamento e controllo di cui all'Accordo per l'aggiornamento della componente paesistica del PTCP sottoscritto il 3 ottobre 2007; - alla valorizzazione del territorio rurale, quale fulcro delle politiche territoriali per la qualità dell'alimentazione e della salute, ma anche per la fornitura di una moltitudine di servizi, ambientali, culturali, turistici etc.

PROVINCIA DI RIETI

Piani e programmi:

- Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004. Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di "paesaggio" contenuta nella CEP, legge 14/2006. Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l'insieme dei beni costituenti l'identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale garantendone la permanenza e il riconoscimento. Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, in sostanza, è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte a conservare, valorizzare, ripristinare o creare paesaggi. Il Piano riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà;
- Piano Territoriale di Coordinamento adottato con DCP n. 95 del 26 novembre 1999.

Normativa vigente:

- L.R. 6/1999.

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA

- Piani e programmi:
- Centro per lo studio del paesaggio e del giardino.

Approfondimenti:

Il centro per lo studio del paesaggio e del giardino è una fondazione che si propone di sostenere e promuovere la formazione e la diffusione della cultura degli stessi attraverso le seguenti attività:

- il coordinamento di una pluralità di attività esistenti in Val d'Orcia e la promozione di nuove iniziative, anche attraverso l'istituzione di rapporti di collaborazione e scambio con altre esperienze presenti nel territorio del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia;
- la promozione di rapporti di scambio, confronto e collaborazione tra soggetti diversi (singole personalità del mondo culturale, istituzioni pubbliche e private, amministrazioni, università) per sostenere iniziative sui temi proposti;
- la costituzione di una rete di relazioni con enti, istituti e associazioni culturali italiani e stranieri con analoghe finalità;
- l'avvio di attività di ricerca e di progettazione, archivistiche, documentazione, espositive, di diffusione dei risultati raggiunti, pubblicistiche e di ogni altro tipo, coerenti con gli argomenti di studio;
- la promozione e la realizzazione di laboratori e seminari di studio, formazione e aggiornamento per i soggetti interessati;
- l'istituzione di premi e borse di studio;
- l'aggiornamento, l'incremento e la messa in rete del patrimonio bibliografico e fotografico di proprietà dei soggetti aderenti.

REGIONE TOSCANA

Piani e programmi:

- Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del precedente Pit: è stato adottato con D.C.R. il 16/06/2009;
- Protocollo d'Intesa con il MiBAC (2007);
- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato il 24/07/2007 con D.C.R. n. 72;
- Laboratorio del Paesaggio di Pisa;
- Piani Territoriali di Coordinamento provinciali;
- Piani Strutturali a livello comunale.

Normativa regionale vigente:

- L.R. n. 27 del 29/06/2006 - Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo;
- L.R. n. 26 del 29/06/2006 - Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 157 del 24/03/2006 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico;
- L.R. n. 19 del 31/01/2005 e s.m.i., "Norme sul sistema regionale dei beni culturali";
- L.R. n. 1 del 03/01/2005 "Norme per il governo del territorio";
- D.G.R. n. 862 del 05/08/2002;
- L.R. n. 14/1995 "Direttive per l'attuazione del Programma pluriennale degli interventi strategici nel settore dei beni culturali";
- D.C.R. n. 124 del 24/07/2002;
- L.R. n. 14 del 10/02/ 1995 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali). Approvazione del Programma pluriennale degli interventi strategici nel settore dei beni culturali;
- D.G.R. n. 494 del 20/05/2002 - Approvazione progetto "Beni culturali: strumenti e metodi per la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale";
- D.G.R. 16 n. 794 del 16/07/2001, L.R. n. 35/1999 e L.R. n. 89/1980 - Determinazione dei criteri di priorità per l'assegnazione di contributi nei settori delle biblioteche e dei musei;
- D.C.R. n. 268 del 19/12/2000, Approvazione Piano di Indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni 2001-2003;
- L.R. n. 35 del 01/07/1999 "Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali";
- L.R. n. 88 del 01/12/1998 - Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal

D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

- L.R. n. 14 del 10/02/1995 “Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali”;
- L.R. del 16/01/1995;
- L.R. n. 61 del 31/05/1975 - Istituzione della Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

REGIONE UMBRIA

Piani e programmi:

- Piano Paesaggistico Regionale - edizione 30 Agosto 2009;
- Commissione Interistituzionale per il Paesaggio Umbro istituita con D.G.R. n. 904 del 08/06/2005;
- Consulta Tecnica per il Paesaggio istituita con D.G.R. n. 904 del 08/06/2005;
- Piano urbanistico territoriale. Questo strumento disciplina e configura l’assetto territoriale regionale.

Normativa regionale vigente:

- L.R. n. 11 del 22/02/2005 “Norme in materia di governo del territorio. Pianificazione urbanistica e territoriale”;
- L.R. n. 27 del 24/03/2000 “Piano urbanistico territoriale (PUT)”;
- L.R. 11/1998 “Norme in materia di impatto ambientale”: la caratterizzazione del paesaggio è data dagli aspetti morfologici, storico-testimoniali e culturali, nonché dagli aspetti legati alla percezione visiva e dai beni culturali;
- L.R. n. 28 del 10/04/1995 “Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”. Normativa che regola la pianificazione paesaggistica della Regione Umbria. Questa legge definisce il raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale. Nello specifico, viene affidata al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale la funzione di Piano Paesaggistico;
- L.R. n. 7 del 6/03/1985 “Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del paesaggio umbro e delle bellezze naturali”
- L.R. n. 16 del 2/04/1982 “Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale”.

REGIONE VENETO

Piani e programmi:

- Elaborazione di piani di dettaglio con valenza paesaggistica;
- D.G.R. n. 2220 del 16/07/2003 finalizzata all'approvazione di un protocollo di intesa tra Regione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Provincia di Belluno e il Comune di Feltre (Progetto pilota per la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio comunale di Feltre);
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato nel 1992, attraverso cui il Veneto ha sviluppato elementi di forte correlazione tra la pianificazione del paesaggio e la pianificazione territoriale;
- Piano Territoriale adottato con D.G.R. del 23/12/1986 n. 7090, approvato definitivamente nel 1992 ai sensi della Legge 431 del 08/08/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato nel 1991 con valenza paesistica.

Normativa regionale vigente:

- D.G.R. n. 3733/2006 Schema di Accordo tra Regione e Ministero per la semplificazione sui criteri di redazione della relazione paesaggistica;
- L.R. n. 18/2006 "Approvazione dei piani paesaggistici di dettaglio";
- L.R. n. 4/2006, L.R. n. 26/2009, L.R. n. 11/2010 come modifiche alla 11/2004;
- L.R. n. 11 del 23/04/2004 (BUR n. 45/2004) "Norme per il governo del territorio";
- L.R. 63/1994 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali", ha conferito alle Province l'attribuzione delle competenze in materia di apposizione e revisione dei vincoli e ai Comuni quelle inerenti alle relative procedure autorizzative;
- L.R. n. 9 del 11/03/85.

Osservatorio:

Con l'osservatorio s'intende delineare un "centro studi sull'evoluzione del paesaggio", punto di riferimento per la ricerca scientifica e tecnica in materia di paesaggio con le seguenti finalità:

- stabilire criteri per l'adozione di misure di protezione, gestione, ordinamento del paesaggio;
- fissare i criteri per stabilire gli obiettivi di qualità paesaggistica e misure e azioni necessarie destinate a conseguire tali obiettivi;
- instaurare meccanismi di osservazione dell'evoluzione e trasformazione del paesaggio;
- proporre azioni rivolte al miglioramento, alla restaurazione o alla creazione dello stesso;
- elaborare le categorie del paesaggio destinate a identificare, classificare e qualificare i suoi diversi elementi;
- preparare seminari, corsi, esposizioni e conferenze, così come pubblicazioni e programmi specifici di informazione riguardante le politiche del paesaggio;
- collaborare con altri istituti che si interessano del paesaggio nello spazio nazionale, europeo e

mediterraneo.

È evidente che l'osservatorio del paesaggio è strumento strategico per conoscere e governare nel tempo una tematica ricca e complessa, punto di forza per dare competitività al sistema veneto.

Considerato quanto sopra, si ritiene opportuno istituire uno specifico "gruppo di lavoro" coordinato dal Segretario all'Ambiente e Territorio, con lo scopo di fornire una serie di indicazioni su come impostare nella nostra Regione l'Osservatorio del Paesaggio, come stabilito dalla legislazione vigente.

5.5 Pianificazione paesaggistica nelle regioni non appartenenti alla RECEP

Per arrivare ad avere un quadro di riferimento soddisfacente riguardante lo sviluppo del tema del paesaggio all'interno delle Pubbliche Amministrazioni si è ritenuto doveroso completare il livello principale, quello regionale, da cui a cascata discendono le normative provinciali e comunali. Questo è stato fatto attraverso una descrizione ed un'analisi di leggi, programmi, piani ed osservatori creati a supporto delle specifiche politiche paesaggistiche promosse dai soggetti non appartenenti alla RECEP.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Piani e programmi:

- Piano Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, adottato con D.P.R. n. 0329/Pres. del 16/10/2007;
- Atlante fotografico dei paesaggi regionali;
- Piano Urbanistico Regionale approvato nel 1978, con significativi contenuti di tutela del territorio e del paesaggio, ma privo di valenza paesaggistica.

Normativa vigente:

- L.R. n. 22 del 03/12/2009 “Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione”;
- L.R. n. 12 del 21/10/2008 – modifica alla 5/2007;
- L.R. n. 5 del 23/02/2007 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”;
- firmato il Protocollo d'Intesa Stato-Regioni nel 2006;
- L.R. n. 10 del 20/06/2006 “Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia”;
- Legge n. 37 del 30/08/1996 “Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali”;
- Legge n. 57 del 01/09/1979 “Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali”;
- Legge n. 52 del 16/08/1982 “Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali”;
- L.R. n. 77 del 23/11/1981 “Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali”.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piani e programmi:

- Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato nel 2008, con un sostanziale adeguamento alle previsioni del Codice.

Normativa vigente:

- LP 5/2008 “Approvazione del Piano Urbanistico Provinciale”;
- LP 1/2008 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Piani e programmi:

- Piano Paesaggistico Provinciale approvato nel 2002;
- linee guida natura e paesaggio Alto Adige (2002);
- Piani paesaggistici comunali ed intercomunali di iniziativa provinciale;
- Piani di tutela degli insiemi di iniziativa comunale;
- Piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale “LEROP Alto Adige 2000” (1995);
- per quanto riguarda l’adeguamento al Codice:
- Piani guida del paesaggio,
- Inventario paesaggistico,
- Piano di gestione del verde per le città e i paesi,
- Programmi per la valorizzazione del paesaggio rurale.

Normativa vigente:

- LP 13/1997 “Legge urbanistica provinciale”;
- LP 16/1970 “Tutela del paesaggio”;
- LP 26/1975 “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.

REGIONE LAZIO

Piani e programmi:

- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) in adesione al Codice;
- Piani Territoriali Paesistici d'area (PTP) (2003);
- accordi di collaborazione con il MiBAC (1997).

Normativa vigente:

- L.R. n. 12 del 30/10/2006 “Modifiche alla L.R. 24/1998;
- L.R. n. 14 del 08/11/2004 "Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità”;
- D.C.R. n. 109 del 19/06/2002 “Piano settoriale regionale 2002-2004 in materia di beni e servizi culturali”;
- L.R. n. 40 del 22/12/1999 “Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”;
- L.R. n. 38 del 22/12/1999 “Norme sul governo del territorio” – con aggiornamento a febbraio 2008;
- L.R. n. 24 del 06/07/1998 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;
- L.R. n. 42 del 24/11/1997 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”;
- Legge n. 23 del 26/04/1989 “Valorizzazione del patrimonio naturale della provincia di Rieti”.

REGIONE LOMBARDIA

Piani e programmi:

- Piano Territoriale Regionale, a valenza paesaggistica, approvato con D.C.R. n. 951 del 19/01/2010;
- Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica (D.G.R. 10974/2009);
- Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità (D.G.R. 8837/2008);
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del 2001, integrato relativamente alla sezione descrittiva e ai relativi indirizzi di tutela nel 2008;
- contenuti paesaggistici dei PTCP (D.G.R. 8/6421/2008);
- contenuti paesaggistici del PGT (D.G.R. 8/1681/2005);
- Linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti (D.G.R. 11045/2002).

per quanto riguarda l'adeguamento al Codice:

- sono in corso rapporti con il MiBAC per pervenire a modalità condivise di adeguamento del PTPR alle disposizioni del Codice.

Normativa vigente:

- L.R. n. 12 del 11/03/2005 "Legge per il governo del territorio".

Osservatorio:

L'Osservatorio dei paesaggi lombardi vuole integrare la descrizione dei paesaggi regionali proponendo delle chiavi di lettura ad elevato valore iconografico, di supporto e stimolo alle amministrazioni locali, anche nel confronto con cittadini ed operatori, rispetto al riconoscimento delle diverse connotazioni e degli specifici valori paesaggistici da tutelare e valorizzare. E' suddiviso in tre sezioni:

- la prima comprende le schede descrittive di diversi e significativi contesti paesaggistici della Lombardia a partire dai 35 punti di osservazione del paesaggio e delle sue trasformazioni, indicandone anche le criticità correlate. Tali contesti sono stati individuati quale primo riferimento per la costruzione di stazioni di monitoraggio del futuro Osservatorio del paesaggio, all'interno del più ampio quadro dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale (art. 5, L.R. 12/2005). Alla rete dei punti di osservazione del paesaggio proposta dalla Regione si potranno affiancare iniziative analoghe di Province e Comuni;
- la seconda contiene le schede relative a 14 belvedere della Lombardia, quali luoghi significativi e culturalmente consolidati ed attrezzati per la contemplazione di scenari paesaggistici regionali particolarmente suggestivi, luoghi per i quali si propone vengano attivate specifiche azioni di valorizzazione e recupero, al fine di promuovere una fruizione paesaggistica consapevole. Regione ed enti locali dispongono ora a tale scopo di un quadro di riferimenti conoscitivi utili alla definizione di politiche coerenti e condivise e di azioni mirate al rilancio dei suddetti siti, riscoprendone e valorizzandone il significato che li ha resi celebri;

- la terza contiene quattro schede relative ad altrettanti casi di politiche locali volte, con modalità differenti, alla preservazione, valorizzazione e recupero di centri, nuclei ed insediamenti storici e tradizionali, riassegnando significato e valore a manufatti ed insediamenti propri dell'identità locale. E' il primo contributo all'azione regionale di promozione e diffusione di esperienze significative per la riqualificazione e valorizzazione paesaggistica di quanto citato sopra che si intende sviluppare, con il contributo degli enti locali, in modo incisivo nel futuro.

Il Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (S.I.B.A.), raccoglie, invece, tutte le informazioni relative ai beni e agli ambiti paesaggistici individuati sul territorio lombardo e alle relative forme di tutela e valorizzazione.

In particolare raccoglie:

- le informazioni utili alla esatta individuazione di aree e immobili tutelati ai sensi di legge, i cosiddetti “vincoli L. 1497/39 e L. 431/85”, vale a dire i beni paesaggistici protetti ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.). Essi rappresentano parti del territorio, aree o complessi di cose immobili di singolare bellezza o valore estetico, bellezze panoramiche etc., nonché elementi specifici del paesaggio quali fiumi, laghi, territori alpini, ghiacciai, parchi etc., che sono oggetto di particolare attenzione ai sensi di legge, e come tali sono soggetti per ogni trasformazione alle procedure di preliminare autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e della disciplina che ne governa la tutela;
- le informazioni relative agli ambiti, agli elementi e ai sistemi di rilievo e di prioritaria attenzione regionale sotto il profilo paesaggistico che il Piano Paesaggistico Regionale evidenzia e disciplina, indipendentemente dal sistema dei Beni paesaggistici.

REGIONE MOLISE

Piani e programmi:

- è in corso di elaborazione il nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
- Piano Territoriale Paesistico Ambientale Regionale (costituito da 8 piani di area vasta);
- Linee guida all'istruttoria dei progetti in aree soggette a vincolo paesaggistico (1994).

Normativa vigente:

- L.R. 34/2008;
- D.G.R. 578/2007;
- L.R. 23/2004 "Realizzazione e gestione delle aree naturali protette";
- L.R. 15/2003 "Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano";
- L.R. n. 24 del 01/12/1989 "Disciplina dei piani territoriali paesistico - ambientali".

REGIONE PUGLIA

Piani e programmi:

- Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR approvato dalla Giunta Regionale l'11/01/2010);
- Intesa per la formazione del Piano Paesistico Territoriale Regionale con il MiBAC (2007);
- Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) (2007).

Normativa vigente:

- D.G.R. 1328/2007 "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani urbanistici generali (PUG)";
- L.R. n. 20 del 27/07/2001 e s.m.i. "Norme generali di governo e uso del territorio";
- L.R. 30/1990 "Norme transitorie di tutela di aree di particolare interesse paesaggistico";
- L.R. n. 56 del 31/05/1980 "Tutela ed uso del territorio".

Osservatorio:

Il PPTR ha considerato importante offrire a tutti uno strumento che consente ai singoli abitanti o alle loro associazioni di valutare la qualità paesaggistica dei propri ambienti di vita, o di segnalarne il degrado.

L'Osservatorio del Paesaggio della Regione Puglia si presenta come un Atlante delle segnalazioni. Esso è aperto alla consultazione e al contributo attivo di tutti: abitanti, associazioni ed enti.

REGIONE SICILIA

Piani e programmi:

- Piani Territoriali Paesistici;
- Linee guida per il Piano Territoriale Paesistico Regionale (1999).

Normativa vigente:

- L.R. n. 71 del 27/12/1978 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”;
- L.R. n. 71 del 03/10/1995 “Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente”.

REGIONE SARDEGNA

Piani e programmi:

- è in corso di elaborazione il Piano Paesaggistico Regionale per le zone interne;
- Protocollo d’Intesa per avviare la verifica di conformità del PPR al Codice Urbani (2007);
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per gli ambiti costieri (2006);
- Concorso “Programmi integrati per il paesaggio”.

Normativa vigente:

- L.R. 13/2008 “Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari”;
- L.R. n. 8 del 25/11/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”;
- L.R. n. 45 del 25/12/1989 “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Piani e programmi:

- Piani paesistici d'area;
- Piano territorio paesistico (1997): è un piano a scala regionale che orienta l'attività della Regione e dei Comuni per il governo del territorio e l'azione di tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, paesistico e ambientale.

Normativa vigente:

- L.R. n. 1 del 05/02/2004 “Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta”;
- L.R. n. 11 del 06/04/1998 “Normativa urbanistica di pianificazione della Valle D'Aosta”;
- L.R. n. 18 del 27/05/1994 “Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio”.

5.6 *Uniscape*

Parallelamente alla RECEP troviamo una seconda rete finalizzata all'implementazione della Convenzione europea del paesaggio, formata esclusivamente da università e dipartimenti di ricerca: la UNISCAPE.

E' stata creata a Firenze nel 2008 a seguito dell'iniziativa congiunta di 23 università europee.

L'obiettivo di UNISCAPE è quello di sostenere e rafforzare la ricerca scientifica in materia di paesaggio, in particolare nei settori della ricerca e dell'insegnamento.

UNISCAPE promuove i principi e gli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio. Per quanto riguarda la ricerca, sostiene attività di studio e sperimentazione in materia.

UNISCAPE collabora con le altre reti già operanti per l'attuazione della CEP: RECEP-ENELC, la Rete delle autorità locali e regionali, CIVILSCAPE, ONG per la Convenzione Europea del Paesaggio, nonché il Consiglio competente degli organi europei.

I membri fondatori di UNISCAPE sono 42 università provenienti da Italia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Francia:

- University Miguel Hernández, Elche (Spain) Membro
- Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italy) Membro
- Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla (Spain) Membro fondatore
- Universitat autònoma de Barcelona (Spain) Membro fondatore
- Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB, Universitat Politècnica de Catalunya - UPC (Spain) Membro fondatore
- Università degli Studi di Bari (Italy) Membro fondatore
- Univerzita Komenského Bratislava (Slovak Republic) Membro
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Italy) Membro fondatore
- Università degli studi di Camerino (Italy) Membro fondatore
- Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti Pescara (Italy) Membro fondatore
- Universidade do Algarve, Faro (Portugal) Membro
- Università degli Studi di Ferrara (Italy) Membro fondatore
- Università degli studi di Firenze (Italy) Membro fondatore
- Università degli studi di Genova (Italy) Membro fondatore
- University of Ghent (Belgium) Membro
- Universitat de Girona (Spain) Membro fondatore

- Universidad de Granada (Spain) Membro fondatore
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) Membro fondatore
- Università del Salento, Lecce (Italy) Membro fondatore
- Intercommunale d’Enseignement Supérieur d’Architecture (IESA) – Institut Supérieur d’Architecture Intercommunal (ISAI) – Liège, Mons, Bruxelles (Belgium) Membro fondatore
- Universidade Lusiada Lisboa (Portugal) Membro fondatore
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Málaga (Spain) Membro fondatore
- Università degli Studi di Milano (Italy) Membro fondatore
- Università degli Studi di Milano Bicocca (Italy) Membro fondatore
- Libera Università di Lingue e Comunicazione Milano – IULM (Italy) Membro fondatore
- Politecnico di Milano (Italy) Membro fondatore
- Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Italy) Membro fondatore
- Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - Dipartimento di Scienze per l’Ambiente (Italy) Membro fondatore
- Seconda Università degli Studi di Napoli (Italy) Membro fondatore
- Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli (Italy) Membro fondatore
- Univerza V Novi Gorici (Slovenia) Membro fondatore
- Università degli Studi di Padova (Italy) Membro fondatore
- Università degli Studi di Palermo (Italy) Membro fondatore
- Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne (France) Membro
- Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle (France) Membro
- Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette (France) Membro fondatore
- Università degli Studi di Pavia (Italy) Membro fondatore
- Universidade do Porto (Portugal) Membro fondatore
- Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea” (Italy) Membro fondatore
- Università di Roma Tre (Italy) Membro fondatore
- Universidad de Sevilla (Spain) Membro fondatore
- Università degli Studi di Torino (Italy) Membro fondatore

- Politecnico di Torino (Italy) Membro fondatore
- Università degli Studi di Trento (Italy) Membro
- Università degli Studi di Udine (Italy) Membro fondatore
- Università di Urbino "Carlo Bo" (Italy) Membro fondatore
- Università Ca' Foscari di Venezia (Italy) Membro fondatore
- Università IUAV di Venezia (Italy) Membro fondatore
- Università della Tuscia - Viterbo - Facoltà di Agraria e Dipartimento di tecnologie, ingegneria e scienze dell'ambiente e delle foreste (Italy) Membro fondatore
- Universiteit van Wageningen - Landscape Centre of the Environmental Sciences Group (The Netherlands) Membro fondatore.

PARTE III

6. PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E BUONE PRATICHE PER IL PAESAGGIO NELLE REGIONI ITALIANE: ANALISI DI ALCUNI CASI STUDIO

Il Codice ha definito per la prima volta una disciplina dei profili essenziali, procedurali, metodologici e contenutistici dei piani paesaggistici, segnando in questo modo una significativa novità nell'evoluzione dei modelli di piano.

La Convenzione Europea del Paesaggio e il Codice pongono al centro delle politiche di tutela e valorizzazione la pianificazione paesaggistica, estesa a tutto il territorio regionale. I nuovi provvedimenti normativi evidenziano, quindi, la necessità di un'efficace integrazione delle politiche del paesaggio nella pianificazione territoriale.

La pianificazione paesaggistica persegue tre principali finalità:

- la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità etc.) e la loro tutela nei confronti dei nuovi interventi;
- la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione dei “nuovi paesaggi”);
- la consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Queste tre finalità si collocano sullo stesso piano e sono tra loro interconnesse, tuttavia sono raggiungibili con strumenti diversi.

Lo strumento normativo ha efficacia solo nei confronti della conservazione. La qualità degli interventi innovativi dipende dalla cultura degli amministratori e dei progettisti, che non è migliorabile per decreto. Anche la consapevolezza e la fruizione dipendono da fattori che sono in gran parte sottratti al controllo amministrativo, mentre sono influenzate dagli investimenti e dalle politiche attive che le autorità di governo sono in grado di promuovere. L'esclusiva attenzione ai fini conservativi e agli strumenti normativi finisce per nuocere all'efficacia stessa delle azioni di tutela. Essa caratterizza negativamente la situazione italiana rispetto a quella dei partner europei, che in generale hanno ottenuto risultati migliori dei nostri.

Secondo il Codice vengono ridisciplinati in modo sostanziale i due “strumenti pianificatori” del paesaggio, il piano paesaggistico (Legge 1947/1939) ed il piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (Legge 431/1939), entrambi ora sintetizzati all'interno dell'art. 135 del Codice. Ferme restando le differenti strutture delle due figure pianificatorie, l'una concepita per specificare la disciplina di

tutela di bellezze naturali d'insieme, l'altra per pianificare tutti gli usi, le localizzazioni e le trasformazioni dell'intero territorio regionale, il Codice ne ribadisce la comune funzione di tutela e valorizzazione mediante una serie di prescrizioni vincolanti.

I nuovi piani paesaggistici ripartiscono il territorio in ambiti omogenei e, in funzione dei vari livelli di valori paesaggistici individuati attribuiscono a ciascun ambito un obiettivo di qualità che deve prevedere in particolare:

- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo, propositivo e la sua elaborazione prevede differenti livelli di pianificazione:

- ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio e la comparazione con gli altri atti di programmazione, pianificazione e difesa del suolo;
- individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità;
- definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
- determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

- individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali devono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione (Vivoli).

Obiettivo fondamentale è ridefinire per tutto il territorio italiano il sistema delle tutele e delle trasformazioni sostenibili, alla luce degli orientamenti innovativi introdotti dalla Convenzione Europea del Paesaggio e in parte recepiti dal “Codice Urbani”.

La ripianificazione del paesaggio in corso rappresenta un importante trampolino di lancio per una nuova cultura di intervento, mirato a favorire strategie più articolate in grado di orientare le trasformazioni del territorio salvaguardando la qualità dei paesaggi.

La definizione di obiettivi di qualità paesaggistica, all'interno di questi nuovi piani, ha lo scopo di orientare le azioni della pianificazione territoriale mentre quella riferita ad obiettivi di qualità relativi all'inserimento di interventi progettuali nel paesaggio si esplica attraverso la determinazione di vincoli e di prescrizioni.

L'approccio maggiormente utilizzato è quello del paesaggio storico; su questa base informativa viene effettuata una classificazione delle unità paesaggistiche in rapporto alla loro sensibilità intrinseca del paesaggio ad azioni di modifica degli assetti.

Ciò implica la valutazione del grado di conservazione delle unità paesaggistiche dal punto di vista tipologico e morfologico, al fine di identificare gli interventi, le azioni di conservazione e valorizzazione e gli usi del suolo compatibili.

Più recente è invece la tematica relativa alla definizione di obiettivi di riqualificazione per paesaggi degradati. Questo punto, innovazione a livello normativo della CEP, ha avuto ultimamente due ambiti di studio: il recupero puntuale di porzioni limitate di paesaggi degradati e la riqualificazione di paesaggi che hanno perso la propria identità¹⁷.

Da tutto questo emerge un elemento basilare: alla tutela del paesaggio concorrono, con le rispettive funzioni amministrative, sia lo Stato che le Regioni.

La loro compresenza ha un duplice fondamento giuridico nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela del paesaggio ma soprattutto nella valenza primaria dell'interesse pubblico alla tutela dei beni paesaggistici.

¹⁷ Iacopo Bernetti, Professore Straordinario all'Università Firenze, Facoltà di Agraria.

Il principio di compresenza viene esplicitato nell'art. 135 e ad esso si aggiunge il ruolo dello Stato nell'attribuzione delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.

In ragione del principio della compresenza è stato introdotto un decreto correttivo (D.Lgs. 157/2006), che ha semplificato il regime giuridico concernente la gestione del paesaggio per le Regioni che concordano con il MiBAC il contenuto percettivo del piano, mentre lo ha reso più rigoroso per le Regioni che procedono senza l'apporto collaborativo dei Ministeri.

Il decreto correttivo rimette pertanto all'autonoma determinazione di ciascuna Regione la scelta se procedere o meno alla redazione del piano in collaborazione con lo Stato.

Ad oggi quindi la sua configurazione è la seguente: il piano è obbligatoriamente esteso all'intero territorio regionale, ma viene rimessa all'autonomia normativa delle singole Regioni la scelta tra piano paesaggistico e piano territoriale-paesistico e tra la previsione di un unico piano o di una pluralità di piani di scala infra-regionale.

Si sottolinea la molteplicità di funzioni del piano, come precedentemente elencate, con una particolare attenzione alla presenza di "misure attive" finalizzate alla conservazione, al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione e alla gestione di specifiche parti del paesaggio regionale.

All'interno delle proposizioni normative del Codice viene a delinearsi per i pianificatori la metodologia da seguire nell'elaborazione del piano, partendo dall'analisi delle componenti (storiche, naturali etc.) presenti sul territorio e dalla conseguente individuazione di ambiti paesaggisticamente omogenei e di valori da tutelare e riqualificare.

Successivamente devono essere puntualmente identificati i beni paesaggistici ex art. 142 del Codice.

Infine si richiede l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, con l'individuazione di fattori di rischio e di vulnerabilità del paesaggio.

Si evidenzia che con la nuova disciplina il piano è articolato in ambiti e la definizione di tali ambiti è compiuta in relazione alla tipologia, alla rilevanza e all'integrità dei beni paesaggistici.

Analizziamo ora i piani paesaggistici di alcune regioni italiane, evidenziando le scelte fatte dalle differenti amministrazioni.

6.1 Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Emilia Romagna

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale ha come principale obiettivo la tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica dell'intero territorio regionale.

L'impostazione del Piano Paesistico è del tutto tradizionale, essendo esso formato da un corpo normativo e da una cartografia che delimita le aree a cui si applicano le relative disposizioni. Da un punto di vista più sostanziale, esso racchiude invece alcuni contenuti innovativi e grandi potenzialità di sviluppo, a partire dal presupposto che il paesaggio non è immutabile nel tempo, né sempre uguale a se stesso.

Assumendo tale premessa il Piano Paesistico è stato realizzato con riferimento a due principi generali volti a:

- integrare nella disciplina paesaggistica i contenuti ambientali che stanno alla base delle espressioni fisiche, biologiche e antropiche percepibili, così da interpretare il paesaggio non in termini statici ed estetici, bensì come aspetto tangibile di processi ed equilibri che si stanno sviluppando o che si sono sedimentati nel tempo sul territorio;
- caratterizzare il Piano Paesistico non come un punto di arrivo imm modificabile ma, al contrario, come l'avvio di un processo di assimilazione e attuazione dei principi e degli obiettivi in esso contenuti.

In tal senso è richiesto agli strumenti territoriali e urbanistici subordinati, o collegati, di assumerne e svilupparne i contenuti, articolando e precisando nel contempo le zonizzazioni e le disposizioni normative, al fine di adattare alle effettive caratteristiche ed esigenze di tutela locali. Dare attuazione al Piano Paesistico dell'Emilia-Romagna significa quindi affrontare la gestione del territorio da una prospettiva diversa, partendo dal riconoscimento delle identità locali e assumendo la consapevolezza (e quindi la responsabilità) del loro valore e degli effetti che azioni improprie, o non sufficientemente ponderate, possono determinare nella trasformazione delle culture e della storia della società regionale, a partire dalla modificazione dei caratteri del paesaggio.

È evidente perciò che l'obiettivo generale e immediato che il Piano si pone è quello di fornire parametri di riferimento che possano essere usati per valutare la compatibilità delle scelte e per avere una chiara cognizione delle conseguenze che esse possono comportare, in termini di coerenza o di perdita di identità, di distruzione di beni o di nuove opportunità – anche economiche – connesse al loro recupero e valorizzazione.

Oggi il Piano Regionale sta vivendo una fase di grande trasformazione per effetto delle elaborazioni che le amministrazioni provinciali stanno realizzando nell'ambito dei loro piani di coordinamento: un ulteriore passo verso l'assimilazione di regole e contenuti a

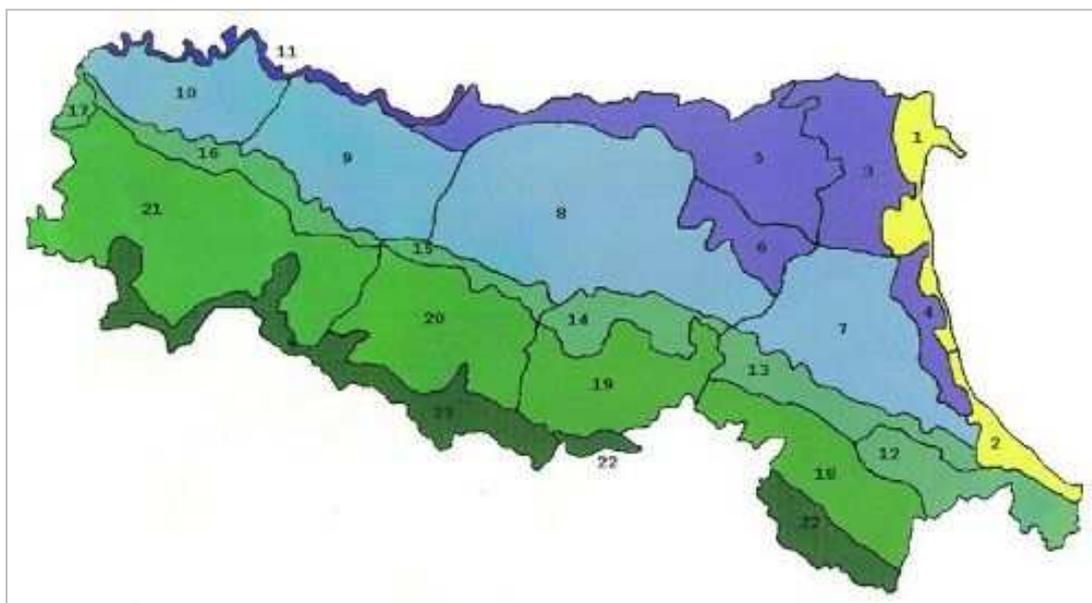
livello locale, passaggio indispensabile, ma non ancora sufficiente, per la salvaguardia dei nostri paesaggi.

In tale contesto, vengono riconosciuti e approfonditi i caratteri tipici e distintivi di ciascuna realtà locale, ma soprattutto viene sviluppata la comprensione e l'applicazione dei contenuti paesaggistici in una logica che non è più diretta al vincolo di singole parti o elementi, bensì a una salvaguardia selettiva della connotazione strutturale e strutturante il complesso dei territori provinciali.

La Regione, attraverso questo strumento, si impegna ad introdurre i principi di conservazione del paesaggio nelle politiche di settore e negli strumenti di programmazione economica, come pure ad aumentare nella società regionale la cognizione del paesaggio quale patrimonio comune, in armonia con le finalità previste dalla Convenzione Europea sul Paesaggio.

Sotto il profilo degli elaborati esso è costituito da:

- la relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
- 47 tavole in scala 1:25.000 che indicano e/o delimitano zone ed elementi specificamente considerati dal Piano;
- una tavola in scala 1:250.000 contenente l'indicazione di sintesi dei sistemi, delle zone e degli elementi considerati;



- 78 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla carta dell'utilizzazione reale del suolo della Regione Emilia-Romagna, che indicano o delimitano zone ed elementi interessati da prescrizioni del Piano;

- 45 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla carta del dissesto della Regione Emilia-Romagna, che indicano e/o delimitano ulteriori zone ed elementi cui si riferiscono prescrizioni del Piano;
- una tavola in scala 1:250.000 che perimetra le Unità di paesaggio;
- un elaborato recante la descrizione delle loro caratteristiche;
- l'elenco dei tratti di viabilità panoramica di interesse regionale;
- l'elenco delle località sede di insediamenti urbani storici o di strutture insediative storiche non-urbane;
- l'elenco degli abitati da consolidare o trasferire;
- l'elenco dei corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati dalle indicazioni e/o delimitazioni delle tavole del gruppo b);
- un approfondimento di alcune delle zone ed elementi considerati dal Piano e delimitati nelle tavole del gruppo b), necessario alla loro precisa individuazione;
- le norme e le relative appendici che ne costituiscono parte integrante.

6.2 Il Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio

(siglato il protocollo d'intesa con il MiBAC)

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.

Il PTPR della Regione Lazio è da considerarsi un piano paesaggistico di terza generazione. La prima generazione discende infatti dall'applicazione diretta della L. 1497/1939 e dal suo regolamento attuativo e aveva come unica amministrazione competente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dal 1972 la competenza è stata trasferita alle Regioni, che hanno avuto in carica la funzione amministrativa per la redazione e l'approvazione dei piani paesaggistici.

La seconda generazione discende dagli obblighi della legge "Galasso", che ha confermato come amministrazione competente la Regione, imponendole la redazione di piani con specifica considerazione per paesaggio e ambiente.

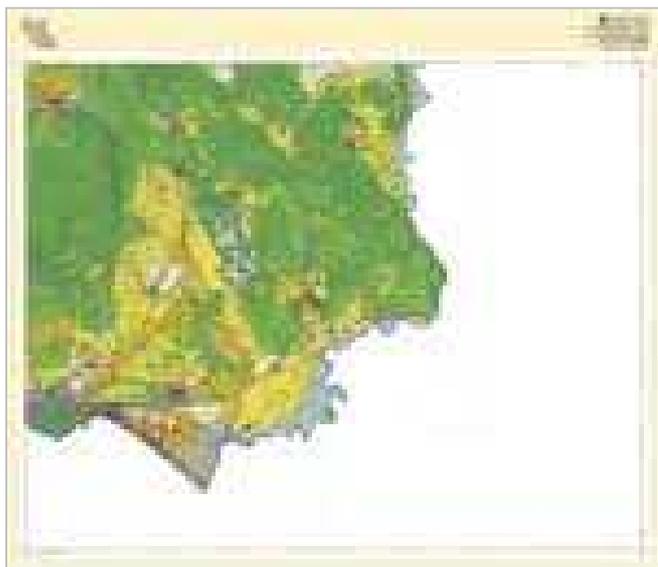
La specializzazione e l'evoluzione tecnica e normativa sia negli approcci in materie ambientali sia nel loro sviluppo nell'azione amministrativa, nel frattempo intervenute, hanno ridefinito la collocazione della pianificazione paesaggistica in un preciso e più ampio ambito: infatti successivamente alla legge Galasso, sono state introdotte nel nostro ordinamento innumerevoli disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, che hanno modificato il campo d'azione del piano paesaggistico e ne hanno specializzato e ampliato le finalità.

Vista l'evoluzione della legislazione, è necessario oggi ridefinire la sfera di competenza della pianificazione paesaggistica, attraverso un più ampio approccio settoriale che comprenda e disciplini l'insieme dei beni del patrimonio naturale e culturale del territorio, assumendo così le funzioni di un piano quadro settoriale con valenza territoriale avente finalità di salvaguardia.

Il Piano territoriale paesistico regionale quindi interessa l'intero ambito della Regione Lazio ed è un piano urbanistico-territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 42 del 22.2. 2004, in attuazione del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 del testo in vigore.

Il PTPR accoglie e trasferisce in ambito regionale gli obiettivi e le opzioni politiche per il territorio europeo relative ai beni del patrimonio naturale e culturale contenuto nello Schema di sviluppo dello spazio europeo. Il PTPR applica altresì i principi contenuti nella "Convenzione Europea del Paesaggio". Un'altro aspetto innovativo sviluppato nel PTPR

riguarda l'individuazione di obiettivi di qualità paesaggistica, che si concretizzano in



descrizioni, prescrizioni e indirizzi volti a consentire, attraverso interventi concreti, l'attuazione della tutela per la conservazione e la creazione dei paesaggi.

Tali obiettivi riguardano:

- mantenimento delle caratteristiche dei paesaggi;
 - valori costitutivi;
 - morfologie;
 - tipologie architettoniche;
- tecniche e materiali costruttivi tradizionali;
 - linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti senza diminuire il pregio paesaggistico;
 - salvaguardia delle aree agricole;
 - riqualificazione di parti compromesse o degradate;
 - recupero dei valori preesistenti;
 - creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Per quanto concerne la strategia del PTPR, gli obiettivi prefissati dall'amministrazione sono:

- riorganizzazione e sistematizzazione dell'intera normativa in tema di paesaggio;
- previsione dei sistemi di paesaggio per la classificazione dell'intero territorio regionale, stabilendo per ciascun tipo gli usi compatibili;
- costruzione di un quadro conoscitivo condiviso attraverso la realizzazione di una cartografia integralmente elaborata sulla base della Carta Tecnica Regionale e la creazione di una banca dati di norme e vincoli paesaggistici;
- trasformazione del piano in uno strumento più flessibile;
- incentivazione della copianificazione e della partecipazione dei Comuni;
- previsione di strumenti di tutela attiva volti alla promozione paesaggistica e socio-economica del territorio.

6.3 Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia

(privo di accordo con il MiBAC)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale.

Il PTR recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone i contenuti descrittivi e normativi e confermandone l'impianto generale e le finalità di tutela.

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi della Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente:

- non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura al riguardo, la cui costruzione passa per la conoscenza e la condivisione delle letture del paesaggio stesso;
- tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione paesaggistica;
- la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il paesaggio, ma la tutela e la valorizzazione dei differenti valori, per essere efficaci, richiedono di intervenire anche sulle scelte progettuali e sulle politiche di settore.

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR, al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.

L'approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l'attenta lettura dei processi di trasformazione dello stesso e l'individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.

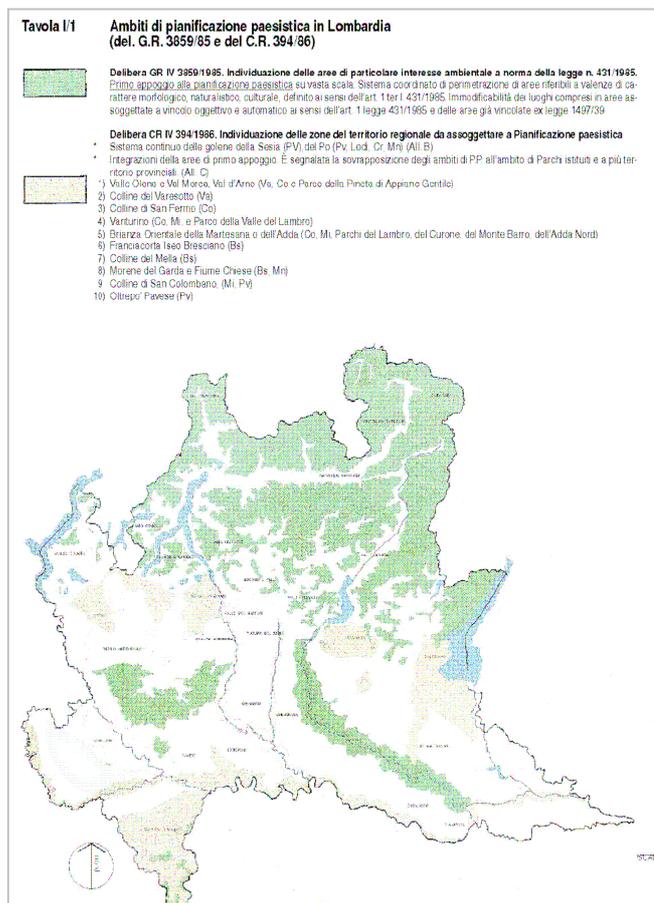
Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti.

Gli elaborati approvati sono di diversa natura:

- la relazione generale esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano;
- il quadro di riferimento paesaggistico introduce nuovi significativi elaborati e aggiorna i repertori esistenti;

- la cartografia di piano aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove tavole;
- i contenuti dispositivi e di indirizzo comprendono da una parte la nuova Normativa e dall'altra l'integrazione e l'aggiornamento dei documenti di indirizzo.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale ha duplice funzione:



- di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo

- di strumento di tutela paesaggistica attiva del territorio.

E' esteso all'intero territorio regionale in quanto strumento di salvaguardia e disciplina di questo.

Attraverso il quadro di riferimento paesistico la Regione, nel rispetto delle competenze spettanti agli altri soggetti istituzionali:

- promuove l'unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio, particolarmente in quegli ambiti paesaggistici unitari che sono attraversati da

limiti amministrativi e lungo le strade di grande comunicazione;

- favorisce l'adozione di percorsi analitici confrontabili e di codici linguistici comuni da parte dei soggetti che partecipano alla costruzione del Piano del Paesaggio in Lombardia;
- si dota di uno strumento mediante il quale dialogare con enti esterni, nel quadro regionale, nazionale e internazionale.

Il quadro di riferimento paesistico contribuisce alla programmazione regionale, orientando e verificando sotto il suo profilo le politiche di settore.

Le integrazioni sostanziali che vengono introdotte riguardano:

- l'ampliamento del quadro conoscitivo dei paesaggi lombardi;
- una maggiore articolazione della disciplina regionale in materia di paesaggio;
- una specificazione puntuale delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici;
- una maggiore integrazione tra politiche paesaggistiche e altre politiche di settore;
- la descrizione del complesso tema del degrado paesaggistico e del rischio di degrado, con una conseguente declinazione degli orientamenti normativi.
- il completamento degli indirizzi e delle disposizioni per la pianificazione comunale, provinciale e delle aree protette;
- il rinforzo dell'approccio propositivo della pianificazione paesaggistica;
- la valorizzazione dei percorsi e dei luoghi che possono contribuire a sviluppare ulteriori modalità di fruizione del paesaggio;
- il ribadire la necessità di far maturare un approccio progettuale più consapevole nei rapporti con il paesaggio.

6.4 Il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Toscana

(siglato il protocollo d'intesa con il MiBAC)

Il piano di indirizzo della Regione Toscana (PIT) è stato approvato nel luglio del 2007 e successivamente integrato nei suoi elaborati e adottato come piano paesaggistico con D.C.R. del 26 giugno 2009.

Obiettivo principale di questo piano a valenza paesaggistica è quello di individuare ed affermare i valori che il paesaggio esprime, declinandoli e tutelandoli all'interno del mondo contemporaneo. Con il PIT la Toscana vuole dare reale ed effettiva applicazione alla CEP, mediante il suo recepimento all'interno della strumentazione normativa e pianificatoria provinciale e comunale.

E' articolato principalmente in due indirizzi di medio-lungo periodo:

- di costruzione di una visione condivisa, espressione della territorialità regionale, che indica le



“regole territoriali”. Essa permette infatti di rappresentare se stessa e la propria costruzione in forme cooperative con il sistema delle autonomie locali;

- di integrazione e coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010.

All'interno del PIT assume una rilevanza strategica il tema del paesaggio. Fra le due tipologie di Piano Paesaggistico previste dal Codice Urbani, la Toscana ha optato per una politica divisa in due step successivi: valenza immediata del PIT quale piano urbanistico e territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, successiva sottoscrizione con il MiBAC del protocollo d'intesa per l'elaborazione congiunta di un Piano Paesaggistico.

Attraverso questo piano e la sua implementazione mediante la strumentazione pianificatoria locale, vengono perseguite le seguenti finalità considerate paesaggisticamente essenziali:

- la progettazione e la messa in opera delle infrastrutture;
- la tutela e il consolidamento della continuità e della biodiversità delle reti naturali nei corridoi ecologici;

- la subordinazione del recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse alla soddisfazione discriminante di esigenze di qualità paesaggistica e architettonica e di piena integrazione nei contesti di riferimento;
- l’attuazione di prescrizioni puntuali a sostegno della tutela e della valorizzazione di itinerari storico-culturali dotati di specifica attrattività turistica;
- l’obbligo per la pianificazione territoriale delle Province di definire indirizzi e criteri con cui consentire e promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili;
- l’obbligo per la pianificazione territoriale dei Comuni di regolare l’installazione di impianti per la produzione di energie alternative.

6.5 Il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte

(siglato il protocollo d'intesa con il MiBAC)

La Regione Piemonte ha individuato con D.G.R. n. 30-1375 del 14/11/2005 e D.G.R. n. 17-1760 del 13/12/2005 gli obiettivi programmatici per la realizzazione di una nuova politica territoriale regionale, ponendo in evidenza la necessità di un'efficace integrazione fra tutela e valorizzazione del paesaggio nei processi di pianificazione territoriale a tutti i livelli di governo del territorio.

Consapevole che la tutela del paesaggio deve essere perseguita anche attraverso misure



di valorizzazione, ha avviato una serie di iniziative, volte essenzialmente ad aumentare la sensibilità dei soggetti pubblici, della associazioni e di tutta la società civile, tra le quali:

- l'approvazione della L.R. n. 14 del 16/06/2008 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”, con la quale intende intraprendere con maggiore vigore efficaci politiche attive, per migliorare la qualità paesaggistica attraverso il finanziamento di specifici interventi;
- l'approvazione il 26 ottobre 2009 con D.G.R. n. 16-12391 del Programma regionale degli interventi per la valorizzazione del paesaggio per l'anno 2009.

Le politiche regionali per la tutela e valorizzazione del paesaggio sono promosse anche mediante la definizione di strumenti di indirizzo e conoscenza, quali ad esempio gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti" approvati dalla Giunta regionale.

La Legge Regionale n. 14 del 16 giugno 2008

La L.R. n. 14 del 16 giugno 2008 indirizza le azioni e gli interventi della Regione verso politiche di valorizzazione e riqualificazione del paesaggio, riconoscendolo quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Nel quadro del processo di una nuova pianificazione territoriale, avviato dalla Regione nel 2005, Il PPR rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

La tutela e la salvaguardia del paesaggio in Piemonte, già in parte disciplinate nel Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 1997 con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, trovano nei nuovi principi contenuti nel Codice e nella Convenzione le principali motivazioni che hanno indotto la Regione ad avviare la

redazione del primo Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009.

L'obiettivo centrale resta quello della tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano su scala globale.

La Regione Piemonte e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 28 marzo 2008 hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la redazione condivisa del PPR ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

L'Intesa ha permesso e permette una fattiva collaborazione per consentire e agevolare lo scambio di informazioni per l'attuazione degli obiettivi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio e per integrare quest'ultimo nelle politiche di pianificazione del territorio e urbanistiche, in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché in altre che possano incidere direttamente o indirettamente sul paesaggio.

La redazione condivisa del PPR ha permesso la definizione di un quadro di riferimento normativo e strumentale condiviso anche per una efficace tutela e valorizzazione del paesaggio piemontese.

A seguito della stipula del Protocollo d'Intesa siglato tra la Regione Piemonte e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 11 luglio 2008 è stato sottoscritto il Disciplinare di attuazione del Protocollo stesso che regola e dettaglia i contenuti tecnici, le modalità operative ed i tempi di attuazione del piano e integra il Comitato Tecnico previsto dall'articolo 3 del Protocollo. Nel documento sottoscritto si concorda che l'impostazione del piano si estende all'intero territorio regionale, attua una suddivisione per ambiti di paesaggio e individua i beni e le componenti del paesaggio medesimo. Inoltre viene precisato che la normativa è articolata su due livelli: una normativa primaria, coprente l'intero territorio regionale, che disciplinerà la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio: essa sarà rivolta prioritariamente ai soggetti pubblici territoriali e ad altri che interverranno sul territorio nell'esercizio di pubbliche funzioni, e una normativa secondaria, che definirà puntualmente la tutela dei beni paesaggistici secondo le disposizioni del Codice.

Strategie e obiettivi generali del PPR riguardano:

- riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
- integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
- ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;
- valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali.

Per quanto concerne le funzioni del piano ritroviamo:

- una funzione conoscitiva – rapporto fra paesaggi e quadri ambientali (parchi e aree protette, rischio idrogeologico, gestione delle acque etc.) e i temi del patrimonio storico-culturale e della strutturazione storica del territorio;
- una funzione regolativa – traduce i riconoscimenti operati in base al Codice in disposizioni normative;
- una funzione strategica – per la definizione di un ampio spettro di politiche attive. Traduce il cambiamento di approccio sollecitato dalla CEP, facendo leva su una pluralità di soggetti istituzionali.

Ad oggi il piano adottato si articola nei seguenti elaborati:

- relazione
- norme di attuazione
- tavole di piano
- P1 – Quadro strutturale 1:250.000
- P2 – Beni paesaggistici 1:250.000
- P3 – Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000
- P4 – Componenti paesaggistiche – Quadro d’unione 1:250.000 – Tavole (8 fogli) 1:100.000
- P5 – Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva 1:250.000
- schede degli ambiti di paesaggio
- elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio
- rapporto ambientale e sintesi non tecnica.

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010, ha approvato le buone pratiche per la qualità paesaggistica, suddivise in “Indirizzi per la qualità paesaggistica

degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”.

Gli indirizzi per le buone pratiche costituiscono un contributo per orientare secondo criteri di qualità paesaggistica le trasformazioni contemporanee del territorio piemontese.

Questi due documenti vogliono essere uno strumento di accompagnamento della pianificazione e degli altri strumenti di governo e governance del territorio, finalizzato a fornire supporti a più livelli: dalla pianificazione alla scala dei piccoli centri, agli strumenti urbanistici esecutivi, agli aspetti caratterizzanti l’inserimento nel contesto dei progetti microurbani.

Le buone pratiche muovono da un primo assunto che ogni singola trasformazione del territorio ha delle ripercussioni di natura transcalare, che si riflettono sia alla scala puntuale del luogo, sia alla scala complessiva del paesaggio. Il secondo assunto su cui si fondano questi indirizzi è che, ancora prima di fornire indicazioni specifiche circa il costruito, è fondamentale offrire orientamenti e linee di comportamento a proposito dei progetti di trasformazione in rapporto alle configurazioni insediative preesistenti sul territorio. Il terzo assunto concerne invece il modo con cui si vuole affrontare il tema del carattere del costruito nelle nuove realizzazioni; a tale proposito la trasformazione del territorio viene intesa in modo articolato e molteplice, in cui il tema del rapporto con la storia possa intrecciarsi con quelli della sostenibilità e sostenibilità. Infine come quarto assunto si asserisce l’importanza della sostenibilità delle trasformazioni, concretizzandola in una serie di comportamenti che devono attraversare tutte le diverse scale di progetto di territorio e di paesaggio.

La CEP richiede all’articolo 5 lettera d) di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”. Per contribuire a raggiungere l’obiettivo della CEP nella progettazione e gestione urbanistica, vengono proposti alcuni criteri fondamentali da applicare nelle pratiche insediative per ottenere il migliore risultato paesaggistico.

Un corretto governo del territorio deve essere in grado di indirizzare le istanze propositive nell’interesse generale, indicando il luogo e il modo che consente all’intervento insediativo di inserirsi in un processo di miglioramento dell’assetto complessivo del territorio e del paesaggio, individuandone i caratteri.

Condizione fondamentale per ottenere risultati positivi è l'integrazione delle problematiche del paesaggio con quelle normalmente poste alla base delle scelte di intervento insediativo. Gli indirizzi per le buone pratiche hanno come obiettivo principale quello di rendere sistematica la considerazione degli aspetti di qualificazione paesaggistica degli insediamenti di ogni progetto, cercando di soddisfare sia la conservazione dei fattori strutturali dei luoghi, sia di ottimizzare il carico di innovazione che ciascun progetto comporta per migliorare gli aspetti dello spazio pubblico e del paesaggio complessivo.

6.6 *Alcuni esempi di buone pratiche per il paesaggio*

Sono inseriti all'interno di questo capitolo alcuni piani o programmi che rispecchiano nei loro contenuti la totale coerenza con gli obiettivi della CEP.

Costituiscono, inoltre, un esempio di sviluppo dell'articolo 9 della Convenzione, che si riferisce in particolar modo alla promozione di attività in materia di paesaggio, prevedendo l'elaborazione e l'attuazione di programmi comuni per il miglioramento del paesaggio.

Le buone pratiche per il paesaggio rappresentano un importante contributo per promuovere una maggiore attenzione nei confronti della qualità del paesaggio (Gandolfi).

I progetti presi in considerazione in questa ultima parte di ricerca sono tutti strumenti attuati da membri appartenenti alla RECEP o comunque rientranti nelle analisi della sezione precedente.

Le informazioni relative alle buone pratiche sono state raccolte attraverso la scheda di rilevamento utilizzata nell'ambito del progetto GELSO¹⁸ (GEstione Locale per la SOstenibilità) di ISPRA per catalogare le buone pratiche.

La ricchezza e la diversità paesaggistica di un'area costituiscono un importante fattore di benessere e di qualità per la vita dei cittadini, in quanto offrono la possibilità di godere di un ambiente esteticamente suggestivo ed ecologicamente sano. Al contempo, riprendendo la CEP, il paesaggio è una risorsa favorevole per le attività economiche. Il paesaggio, infatti, rappresenta un capitale per lo sviluppo economico che acquisisce sempre più importanza in termini di competitività e sviluppo sostenibile dei territori.

Nonostante ciò, i paesaggi sono soggetti da sempre a rapidi e profondi processi di trasformazione che alterano i loro valori.

¹⁸ <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/gelso> GELSO.

Provincia di Ascoli Piceno

	SAGGI PAESAGGI FESTIVAL
ABSTRACT	Alle popolazioni del territorio il Festival propone di discutere, pensare e progettare il futuro ancorandolo con rispetto e sensibilità alla specificità dei luoghi. Le mostre, i convegni, gli spettacoli sono occasioni in cui i cittadini, i giovani, le scuole, gli intellettuali, i professionisti, gli artisti, gli amministratori possono ritrovarsi per leggere ed interpretare il loro spazio di vita, per raccontarsi e raccontare il progetto di sviluppo territoriale che sempre più chiaramente il Piceno sta delineando, caratterizzato da economie sostenibili, da qualità diffuse, da innovazione, da inclusione ed apertura al mondo.

PROMOTORE	Provincia di Ascoli Piceno
CATEGORIA	Provincia
PROMOTORE	
PARTNER	Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
LOCALIZZAZIONE	
DIMENSIONI	Da 100.000 a 1.000.000 di abitanti
AMMINISTRAZIONE	
AMBITO	Provincia
SETTORE	Territorio e paesaggio
D'INTERVENTO	
OBIETTIVI	Attuare programmi di sensibilizzazione ed educazione sul valore del paesaggio e sulla sua salvaguardia, gestione e pianificazione. Favorire una maggiore consapevolezza ed attenzione alla qualità del paesaggio attraverso attività di formazione dei tecnici e di partecipazione delle popolazioni.
PAROLE CHIAVE	Educazione ambientale, partecipazione, valore paesaggistico.
REFERENTE	Sandro Polci
PROGETTO	

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno – Assessorato alla Cultura e Beni Culturali – Pubblica Istruzione
E-MAIL	info@saggipaesaggi.it
TELEFONO	0736-277552/3
FAX	0736-277547/556
SITO WEB	www.saggipaesaggi.it

Regione Calabria

	PROGRAMMA PAESAGGI & IDENTITA'
ABSTRACT	Con questo programma si intende intraprendere una serie di azioni per la valorizzazione e fruizione del territorio, attribuendo il giusto valore al ruolo del paesaggio, a partire dagli aspetti ambientali e storici particolarmente rilevanti. Obiettivo principale è quello di creare una “mappa dei paesaggi calabresi” e definire l'intervento su ambiti territoriali compromessi, nell'intento di ricreare condizioni di equilibrio per il risanamento del paesaggio ambientale.
PROMOTORE	Regione Calabria – Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio
CATEGORIA PROMOTORE	Regione
PARTNER	Università degli Studi del Mediterraneo, Università degli Studi della Calabria, società Avventura Urbana s.r.l., Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali della Calabria, ANCI, UPI, Legautonomie Locali Calabria, Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio
LOCALIZZAZIONE	Territorio regionale
DIMENSIONI AMMINISTRAZIONE	Oltre 1.000.000 di abitanti
AMBITO	Regionale
SETTORE D'INTERVENTO	Territorio e paesaggio
OBIETTIVI	Attuare programmi di sensibilizzazione ed educazione sul valore del paesaggio e sulla sua salvaguardia, gestione e pianificazione. Favorire una maggiore consapevolezza ed attenzione alla qualità del paesaggio attraverso attività di formazione dei tecnici e di partecipazione delle popolazioni. Promuovere e favorire una nuova cultura per la costruzione di paesaggi contemporanei di qualità.
PAROLE CHIAVE	Educazione ambientale, partecipazione, valore paesaggistico.

<i>UNITÀ ORGANIZZATIVA</i>	Regione Calabria – Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio
<i>INDIRIZZO</i>	Via Otranto, 2 – 88063 Catanzaro Lido
<i>TELEFONO</i>	0961-31629/31496
<i>FAX</i>	0961-738586
<i>SITO WEB</i>	www.regione.calabria.it

Regione Toscana

	LABORATORIO DEL PAESAGGIO
ABSTRACT	<p>Il Laboratorio del Paesaggio, ha l'obiettivo di promuovere la ricerca e l'alta formazione nel campo dello studio e della gestione delle risorse paesaggistiche, sia antropiche che naturali, nelle varie scale di approccio possibile, a partire dai giardini, storici o domestici, ai parchi pubblici e privati, per finire al territorio aperto con particolare riferimento al paesaggio rurale ed extraurbano, al fine di perseguire ed ottimizzare ogni aspetto legato alla fruizione, alla protezione ed alla valorizzazione del paesaggio stesso nelle sue componenti estetiche, sociali, economiche e storico culturali.</p> <p>E' un centro di ricerca, di formazione, di consulenza, di orientamento e di verifica per le metodologie di indagine e di analisi dei beni paesaggistici esistenti e per l'individuazione di adeguati strumenti di elaborazione e di proposte di gestione che possano essere utilizzati per studi di impatto ambientale, per la redazione di particolari progetti architettonici e di strumenti urbanistici integrati, per la pianificazione economico territoriale o la conduzione razionale di attività agrarie, forestali, sportive, ricreative, turistiche, didattiche o altre ancora che abbiano pur sempre forti connotazioni e connessioni ambientali e che comunque incidano significativamente nell'immagine dei contesti esistenti.</p>

PROMOTORE	Università degli Studi di Pisa
CATEGORIA PROMOTORE	Scuola e Università
PARTNER	Facoltà di Agraria, Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, Dipartimento di Chimica e Biotecnologie Agrarie
LOCALIZZAZIONE	Territorio regionale
DIMENSIONI AMMINISTRAZIONE	Oltre 1.000.000 di abitanti
AMBITO	Regionale
SETTORE D'INTERVENTO	Territorio e paesaggio

<i>OBIETTIVI</i>	Favorire l'integrazione della gestione del paesaggio nelle politiche di settore. Favorire una maggiore consapevolezza ed attenzione alla qualità del paesaggio attraverso attività di formazione dei tecnici e di partecipazione delle popolazioni. Promuovere e favorire una nuova cultura per la costruzione di paesaggi contemporanei di qualità.
<i>PAROLE CHIAVE</i>	Comunicazione, educazione ambientale, formazione.
<i>REFERENTE</i>	Prof. Amedeo Alpi
<i>UNITÀ ORGANIZZATIVA</i>	Dipartimento Biologia delle Piante Agrarie
<i>INDIRIZZO</i>	Viale delle Piagge, 23 – Pisa
<i>TELEFONO</i>	050.2216500/549
<i>FAX</i>	050.2261532
<i>SITO WEB</i>	www.unipi.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

	ATLANTE FOTOGRAFICO DEI PAESAGGI REGIONALI
ABSTRACT	<p>L'atlante fotografico degli ambiti paesaggistici rappresenta uno strumento di conoscenza delle varie identità territoriali della Regione ed offre un quadro generale dello stato dei luoghi con indicazione schematica delle principali dinamiche trasformative in atto.</p> <p>Il documento oltre ad essere un punto di partenza per ricognizioni paesaggistiche più dettagliate, intende promuovere e condividere il riconoscimento degli aspetti identitari e rappresentativi dei luoghi in forma aperta e partecipata.</p> <p>L'analisi finalizzata alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 fatta attraverso la delimitazione di 34 Ambiti Paesaggistici (AP), aree territoriali dai caratteri omogenei, evidenzia gli aspetti caratteristici e peculiari di tutto il territorio regionale mediante la rappresentazione grafica e schematica di:</p> <ul style="list-style-type: none">- identificazione dell'ambito paesaggistico,- caratteri strutturali generali dell'ambito,- caratteri storici,- valori paesaggistici e fattori di rischio.

PROMOTORE	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
CATEGORIA PROMOTORE	Regione

LOCALIZZAZIONE	Territorio regionale
DIMENSIONI AMMINISTRAZIONE	Oltre 1.000.000 di abitanti
AMBITO	Regionale

SETTORE D'INTERVENTO	Territorio e paesaggio
OBIETTIVI	Favorire l'integrazione della gestione del paesaggio nelle politiche di settore. Favorire una maggiore consapevolezza ed attenzione alla qualità del paesaggio attraverso attività di formazione dei tecnici e di partecipazione delle popolazioni.
PAROLE CHIAVE	Comunicazione, educazione ambientale, informazione, valore paesaggistico.

SITO WEB	www.regione.fvg.it

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. (2005). LOTO Landscape opportunities, la gestione paesistica delle trasformazioni territoriali: linee guida e casi pilota, coordinamento editoriale REGIONE LOMBARDIA.

Baldi M. (2007). Per una cultura del paesaggio. Formazione e coinvolgimento per il diritto alla bellezze dell'ambiente di vita, Palermo, Grafill.

Barbieri C. Una nuova legge della pianificazione per il governo del territorio del Piemonte, abstract.

Berengo C., Di Maio S. (2008). *La Convenzione Europea del Paesaggio. Comunicare e informare come primo passo verso la partecipazione*, Master in Scuola di governo del territorio (Università degli Studi di Firenze e Istituto Italiano di Scienze Umane).

Bernetti I. (2007). Strumenti metodologici per la gestione del paesaggio nella pianificazione territoriale (Atti del XXXVI Incontro di Studio CeSET).

Biasutti R. (1947). *Il paesaggio terrestre*. Torino, Utet.

Cassatella C., Devecchi M., Gambino R., Larcher F. a cura di (2010). *Landscape education and research in Piedmont for the implementation of the European Landscape Convention*, Exhibition catalogue on the occasion of the Uniscape General Meeting 2010, Torino.

Gallà D. (2007). *L'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Italia. Il caso della Campania: problemi, opportunità e prospettive*, Tesi di Laurea Specialistica in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (Politecnico di Torino).

INU, Abate A., Mazza A. a cura di (2001). *Percorsi del Piano Paesaggistico Regionale* (in Urbanistica Dossier n. 116), Roma, INU Edizioni.

INU, Peano A, Voghera A. a cura di (2001). *Innovazioni in corso nella pianificazione paesaggistica delle regioni* (in Urbanistica Dossier n. 116), Roma, INU Edizioni.

INU, Properzi P. a cura di (2008). *Rapporto dal territorio 2007*, Roma, INU Edizioni.

LEGAMBIENTE a cura di (2007). *Paesaggio: futuro italiano prossimo*, in occasione del Convegno Nazionale di Legambiente, Roma.

Manna M. (2005). La tutela dell'ambiente e del paesaggio dopo la modifica del Titolo V della Costituzione: la complessa trama di rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, Dottorato di ricerca in Scienza politica e istituzioni in Europa (Università degli Studi di Napoli "Federico II").

Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) (1999). *Conferenza nazionale per il paesaggio. Lavori preparatori*, Roma, Gangemi Editore.

Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Di Bene A., Scazzosi L. a cura di (2006). *La relazione paesaggistica. Finalità e contenuti*, Roma, Gangemi Editore.

MIUR, WWF (2008). Riconquistare il paesaggio. La Convenzione Europea del Paesaggio e la Conservazione della Biodiversità in Italia , www.wwf.it.

Priore R. (2005). Verso l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Italia, Strasburgo, abstract.

RECEP-ENELC a cura di (2007). La rete europea degli enti e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio: fondamenti, origini, caratteri e finalità, Strasburgo,

RECEP-ENELC a cura di (2009). The European Landscape Convention: a litmus test for the exercise of local and regional authorities, public responsibilities at national and international level, Firenze,

RECEP-ENELC a cura di (2009). Regolamento di attuazione dello Statuto di RECEP-ENELC, Firenze.

RECEP-ENELC a cura di (2010). *Programming guidelines for 2010-2012*, Firenze.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA a cura di B. Marangoni (2008), *Paesaggi in divenire. Atlante dei paesaggi dell'Emilia Romagna*, Bologna.

REGIONE LOMBARDIA a cura di. Paesaggio, turismo e Agenda 21 Locale.

REGIONE PIEMONTE, DIPRADI a cura di (2010). Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione locale, L'Artistica Editrice.

REGIONE TOSCANA, Gandolfi C. a cura di (2007). Catalogo delle buone pratiche per il paesaggio.

Schiavone M. (2007). La rete europea, RECEP, per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio: analisi delle politiche degli enti locali italiani ed europei e degli strumenti per la loro diffusione, tesi stage, Roma.

Sciullo G. (2008). La disciplina del paesaggio in Italia dopo la Convenzione, abstract.

Turri E. (2000). Il paesaggio racconta, abstract dal Convegno della Fondazione Osvaldo Piacentini, Reggio Emilia.

Vivoli G. Prime riflessioni sulla tutela del paesaggio alla luce del nuovo Codice dei beni culturali e sul paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), abstract.

SITOGRAFIA

www.agenziaterritorio.it

www.aiapp.net (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio)

www.beniculturali.it/mibac (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

www.efla.org (European Foundation for Landscape Architecture)

http://europa.eu/index_it.htm (Sito ufficiale Unione Europea)

www.ifla.net (International Federation of Landscape Architects)

www.paysmed.net

www.recep-enelc.net

www.regione.campania.it

www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi

www.regione.lazio.it

www.regione.lombardia.it

www.regione.piemonte.it

www.uniscape.org

ATTI E NORMATIVA

Convenzione Europea del Paesaggio 20/10/2000;

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 137 del 6/07/2002;

D.P.C.M. 12/12/2005